

TORNATA DEL 6 MAGGIO 1852

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO GASPARE BENSO VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi — Annullamento dell'elezione del collegio di St-Julien — Seguito della discussione del progetto di legge per l'imposta personale e mobiliare — Approvazione dei due primi paragrafi dell'articolo 5 — Emendamento del deputato Chiarle a quest'articolo — Parlano i deputati Mantelli e Gastinelli — Approvazione dell'articolo emendato — Emendamento del deputato Mellana all'articolo 6 — Osservazioni dei deputati Gastinelli, Torelli, relatore, e del ministro delle finanze — Approvazione dell'articolo 6 — Emendamento del deputato Gerbino C. — Approvazione degli articoli 7 ed 8 — Emendamenti del ministro delle finanze, e dei deputati Mantelli e Lione all'articolo 9 — Approvazione dell'articolo 9 della Commissione — Proposizioni dei deputati Mellana e Avigdor sull'articolo 10 — Osservazioni del relatore e del ministro delle finanze — Soppressione del paragrafo 1, e approvazione del 2 e 3 — Aggiunta del ministro delle finanze — Parlano il ministro dell'istruzione pubblica, ed i deputati Mantelli, Mellana, Torelli, relatore, Rosellini, e Valerio Lorenzo — Approvazione dell'aggiunta, e quindi degli articoli 10 e 11 — Aggiunta del ministro delle finanze all'articolo 12 — Osservazioni dei deputati Mellana e Gastinelli — Reiezione dell'aggiunta e approvazione dell'articolo — Interpellanze del deputato Mellana su alcune deliberazioni del municipio di Torino relative a pubbliche funzioni, e sulla pubblicazione di un proclama del sindaco — Risposte del ministro delle finanze e del deputato Bellono — Replica dell'interpellante, e schiarimenti del ministro della guerra.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

AIRENTI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, si farà l'appello nominale.

(Da questo risultano assenti i seguenti deputati):

Bachet — Barbier — Berghini — Berruti — Berti — Bertolini — Biancheri — Blanc — Blonay — Bolmida — Bona — Botta — Brofferio — Buraggi — Cagnardi — Cambieri — Campana — Carquet — Carta — Cavalli — Chapperon — Chenal — Chiò — Cornero — Correnti — D'Azeglio — Daziani — Decastro — Demartinel — Falqui Pes — Galvagno — Garibaldi — Gerbino Felice — Gianoglio — Giannone — Grixoni — Jacquemoud — Jacquier — Justin — La Marmora — Lanza — Malinverni — Martinet — Massa — Mellana — Menabrea — Mongellaz — Parent — Pernigotti — Pernati — Pescatore — Ponza di San Martino — Ravina — Ricchetta — Ricci G. — Ricotti — Roberti — Rulfi — Salmour — Saracco — Sauli Damiano — Scapini — Serpi — Simonetti — Sineo — Siotto-Pintor — Solaroli — Spano — Tuveri — Tecchio — Thaon Di Revel — Valerio G. — Valerio L.

La Camera essendo ora in numero, metterò ai voti l'approvazione del verbale.

(È approvato.)

Il deputato Boyl scrive che per urgenti affari di famiglia abbisogna del congedo di un mese. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà accordato.

(È accordato.)

Il deputato Avigdor ha la parola per riferire sopra una elezione.

VERIFICAZIONE DI POTERI.

AVIGDOR, relatore. Je dois faire à la Chambre le rapport sur le résultat de l'élection du collège de St-Julien.

Le collège électoral de St-Julien, se composant de trois sections, a procédé, le 25 avril, à l'élection de son député. Les procès-verbaux de la première et de la seconde section de St-Julien et de celle de Thorens constatent la constitution des bureaux provisoires, et ensuite des bureaux définitifs.

Toutes ces formalités préliminaires ont été accomplies selon la loi, et avec la plus exacte régularité.

Le dépouillement des votes devait avoir lieu le 25, selon la loi; mais il ne put avoir lieu que le 26 avril, vu l'impossibilité où se trouvait le président de la section de Thorens, en raison de la distance, de se rendre à St-Julien le même jour.

Le dépouillement du vote qui eut lieu le 26 à St-Julien, donne le résultat suivant:

Dans la première section de St-Julien, monsieur De Roussy Eugène, capitaine d'artillerie eut 117 voix; dans la seconde 25; dans la section de Thorens 88; total 228.

Monsieur Châtenaud Cottin a obtenu, par contre, à St-Julien, première section 24 voix; à la seconde section 12; à Thorens 24; total 60.

Les autres voix se sont réparties entre messieurs Bastian, Dusanchet et Dubouchet. Aucun des candidats n'ayant obtenu le tiers du nombre total des votes, selon que la loi l'exige, pour être élu député au premier tour de scrutin, un ballottage définitif fut fixé pour le 28 avril, entre monsieur de Roussy et Châtenaud Cottin.

Comme pour le précédent vote, le dépouillement eut lieu le lendemain 29, et donna les résultats suivants:

A St-Julien, première section, monsieur Eugène De Roussy

ent 96 voix; dans la deuxième section 16; à Thorens 103; total 215.

Monsieur Châteaud Cottin, dans la première section de St-Julien, ent 8 voix; dans la seconde 9; à Thorens 36; total 53.

Monsieur De Roussy Eugène, ayant obtenu la majorité, a été proclamé député du collège de St-Julien.

Toutes les opérations concernant cette élection ont été faites avec la plus exacte régularité, et le sixième bureau aurait approuvé cette élection, s'il ne s'était présenté la circonstance de l'âge de l'élu. D'après les renseignements monsieur Eugène De Roussy n'avait pas encore 30 ans le jour de l'élection, étant né le 30 avril 1822. Le sixième bureau s'appuyant, à cet égard, sur les précédents de la Chambre, m'a donné pour mission de proposer l'annulation de cette élection.

Je dois ajouter que les renseignements que j'ai été obligé de me procurer sur l'âge de monsieur De Roussy, viennent du corps royal d'artillerie. Ils sont donc très-exacts.

Du reste, si le bureau avait pu faire, dans cette circonstance, une exception, c'eût été certainement en faveur de l'élu qui, d'après les états de services qui ont été envoyés au sixième bureau, a tenu une conduite des plus brillantes et des plus vaillantes, lors des campagnes de 1848 et 1849.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione, che sono per l'annullamento dell'elezione del signor Roussy a deputato del collegio di Saint-Julien.

(La Camera approva le conclusioni.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'IMPOSTA PERSONALE E MOBILIARE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sull'imposta personale e mobiliare.

La Camera avendo approvato l'articolo 4, do lettura dell'articolo 5:

« Per coloro invece che abbiano figli od ulteriori discendenti da linea sì mascolina che femminile in numero maggiore di tre, tutti con essi abitualmente conviventi e coabitanti, la tassa sarà diminuita dell'uno per 100 per le abitazioni che, giusta le basi determinate dall'articolo 3, andrebbero soggette ad un'imposta proporzionale non maggiore del 7 per 100.

« Laddove i figli e discendenti di cui al precedente alinea superino il numero di cinque, la diminuzione di tassa nei limiti sov'accennati sarà del 2 per 100.

« Non vi è luogo a diminuzione per le abitazioni che danno luogo alla tassa proporzionale maggiore del 7 per 100, qualunque sia il numero dei figli e discendenti conviventi e coabitanti con chi le occupa o tiene a sua disposizione. »

GHIGLINI. Acconsento volentieri alla diminuzione proposta in quest'articolo, non già per le ragioni addotte dalla Commissione nella sua relazione, bensì per un'altra che mi pare più plausibile; e questa si è che dalla parità della pigione male si argomenterebbe la parità della rendita tra i padri che hanno molti figli e quelli che ne hanno pochi o nessuno. Nel numero però dei figli, i quali daranno diritto alla diminuzione di cui si tratta, non vorrei compresi i maschi di 25 anni compiuti. Essi certamente non sono a carico dei padri, ma li aiutano a reggere il peso della famiglia.

Propongo perciò, come emendamento a quest'articolo, la loro esclusione.

PRESIDENTE. Il deputato Ghiglini propone che dal numero dei figli che danno diritto alla diminuzione della tassa siano esclusi i maschi di 25 anni.

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

TORRELLI, relatore. Io non lo posso accettare, poichè, quand'anche dovessi convenire che vi ha qualche cosa di vero in questo, tuttavolta, ammettendo questo principio, si verrebbe di troppo a complicare la legge.

In realtà poi avviene il più spesso che a 25 anni i figli sogliono abbandonare il tetto paterno cercando impieghi ed occupazioni, e seppure rimangono a casa, continuano ad essere a carico della famiglia, e non si può stabilire per regola generale che debbono tutti guadagnare.

Le eccezioni, secondo quanto suol dirsi, sono quelle che amazzano la regola, e meno che ne possiamo introdurre nella legge è meglio.

Per queste semplicissime ragioni io credo di non dover accettare questa complicazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del deputato Ghiglini, che sarebbe di escludere dal numero dei figli che danno luogo alla diminuzione di tassa i maschi che hanno più di 25 anni.

(È rigettata.)

Porrò ora ai voti l'articolo 5.

CHIARLE. Chiedo la divisione dell'articolo.

PRESIDENTE. Lo porrò ai voti per divisione.

Comincerò per leggere il primo paragrafo:

« Per coloro invece che abbiano figli od ulteriori discendenti da linea sì mascolina che femminile, in numero maggiore di tre, tutti con essi abitualmente conviventi e coabitanti, la tassa sarà diminuita dell'uno per 100 per le abitazioni che, giusta le basi determinate dall'articolo 3, andrebbero soggette ad un'imposta proporzionale non maggiore del 7 per 100. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Paragrafo secondo:

« Laddove i figli e discendenti di cui al precedente alinea superino il numero di cinque, la diminuzione di tassa nei limiti sov'accennati sarà del 2 per 100. »

TORRELLI, relatore. Domando la parola, per osservare che qui in luogo delle parole « la diminuzione di tassa, » converrebbe dire: « la diminuzione nella quotità della tassa. »

Del resto, siccome le ragioni concernenti questa mutazione furono già addotte in occasione della discussione dell'articolo precedente, non occorre, credo, altra spiegazione.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti la seconda parte dell'articolo 5, colla mutazione proposta dall'onorevole relatore.

(È approvata.)

CHIARLE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CHIARLE. La Camera ricorderà che nella tornata di ieri io mi ero riservato di proporre un'aggiunta a quest'articolo.

Le ragioni che ho già addotte per dimostrarne l'opportunità mi dispensano dall'estendermi maggiormente in questa tornata onde non ripetere le cose dette ieri. Mi restringo ad una ragione unica per far palese alla Camera la necessità dell'aggiunta.

Possono coabitare insieme celibi ed ammogliati aventi un

maggior o minor numero di ragazzi. È detto nell'articolo 30 che sarebbe dovuta in questo caso una tassa complessiva; ma in nessuna parte della legge sarebbe spiegato su quali basi si debba determinare la tassa complessiva. Il celibe essendo imposto in una proporzione maggiore dell'ammogliato con prole, e quegli che ha maggior prole, essendo anche meno imposto di quello che ne ha un minor numero, non si saprebbe quale delle tre tasse si dovrebbe prendere per base per istabilire la tassa complessiva, se la maggiore, o la minore, oppure una media. Io, considerando i tre sistemi, ho creduto di dover scegliere il più favorevole ai contribuenti, e proporrei che si adottasse per base della tassa complessiva, la quota minore...

CAVOUE, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. No, no.

CHIARLE... a cui andrebbero soggetti coloro che coabitano insieme relativamente alla loro condizione domestica.

L'articolo adunque aggiunto che io propongo sarebbe concepito in questi termini:

« Qualora individui appartenenti alla categoria contemplata nell'articolo 4, o nei due primi alinea dell'articolo 5 convivano e coabitino nello stesso alloggio, saranno considerati e tassati complessivamente sulla base della quota minore dovuta in ragione della loro condizione domestica. »

Ho aggiunte le parole « in ragione della loro condizione domestica » per determinare la natura e l'estensione dell'emendamento.

In questo capo, per istabilire la quantità della tassa si assumono due elementi, l'elemento della popolazione e l'elemento della condizione domestica.

Io non fo parola dell'elemento della popolazione, del quale non si deve tener conto in questa disposizione: parlo solo del secondo elemento, che fu assunto per determinare la quantità della tassa, rispetto alla condizione domestica.

Mi pare che l'articolo, quale sarebbe formulato da me, risponderebbe al concetto che si vuole esprimere e toglierebbe di mezzo il grave inconveniente di fare una legge, la quale stabilisce di percevere una tassa complessiva senza indicare la base che deve determinarne la quantità.

Penso, per conseguenza, che la Camera sarà per adottare questa mia proposta, e la Commissione non sarà per rigettarla.

PRESIDENTE. Il deputato Chiarle propone all'articolo 5 il seguente paragrafo addizionale: « Qualora individui appartenenti alle categorie contemplate nell'articolo precedente e nei due primi paragrafi di quest'articolo convivano e coabitino nello stesso alloggio, saranno considerati e tassati complessivamente sulla base della quota minore dovuta in ragione della loro condizione domestica. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

MANTELLI. Io sorgo per combattere questo emendamento per la ragione semplicissima che la presente legge è basata su ciò, che quando vi è un alloggio ed è occupato, il fisco suppone un reddito corrispondente, quindi non considera più se l'alloggio, il quale non è diviso, è abitato da una o più persone; epperò nell'articolo 31, come vedrà la Camera, si è stabilito che quando l'alloggio non è diviso, la tassa si deve pagare da chi l'abita, e ciascuno è tenuto solidariamente. Ora, coll'emendamento proposto dall'onorevole deputato Chiarle ne verrebbe che quando vi è un appartamento abitato da più persone, che possano fruire dei vantaggi stabiliti dall'articolo 5, e da altre persone che non ne debbano fruire, anche questi ultimi godrebbero di questa eccezione. Da ciò ne viene

che quando due famiglie, una delle quali dovesse godere di questi vantaggi e l'altra no, prendessero un appartamento in comune, questa comunione ridonderebbe a danno dell'erario, ed io domando se questo si possa e si debba ammettere.

Se una famiglia, che può godere dell'eccezione portata dall'articolo 5, vuole coabitare con altra che non goda di questa eccezione, vuol dire che essa rinuncia al favore concesso; perchè l'erario non deve perdere per un vantaggio che esse si procurano cumulando i loro redditi.

Io dunque mi oppongo all'emendamento proposto dal deputato Chiarle, in quanto che vi è un articolo che stabilisce abbastanza chiaramente quali siano le norme da seguirsi nel caso che due famiglie prendessero un appartamento in comune.

PRESIDENTE. Il deputato Gastinelli ha la parola.

GASTINELLI. Io credo invece che la Camera non è nemmeno più libera di accettare o di respingere questo emendamento o vogliasi aggiunta ad articolo, dopochè la medesima ne ha già sanzionato il principio colla votazione di ieri, relativa all'articolo 4 della legge che discutiamo. Si propose ivi in vero la stessa questione, sebbene ristretta soltanto ai celibi o vedovi senza prole, i quali coabitino con persone di diversa condizione e sottoposte perciò a minor tassa, e si deliberò sostanzialmente che i celibi o i vedovi senza prole, i quali andrebbero per sè soggetti a maggior tassa, coabitando con persone che si trovano in condizioni di sgravio, godano del vantaggio della loro coabitazione.

Conchiudo che con questo voto, che non saprei altronde riprovare, la Camera si è pregiudicata, nè può per conseguenza più fare a meno (se non vuole entrare nella via dei privilegi, nè credo voglia entrarvi a favore dei vedovi senza prole e dei celibi), di generalizzare il principio ed applicare a quest'articolo la stessa stregua che ha già applicato all'articolo precedente, onde mostrarsi ne' suoi voti consentanea a se stessa.

Osserverò poi al deputato Mantelli che egli sfugge di risolvere la questione, che occorrerà certamente in pratica, allorchando esprime il desiderio che le famiglie, anzichè rimanere associate, si separino.

A parte se torni utile alla cosa pubblica e privata questa separazione, che definire nel caso che in fatto la stessa non succeda? Ecco una questione certamente rilevata e da determinarsi per ogni condizione di persone. E poichè la legge all'articolo 30 stabilisce una solidarietà di tassa per le famiglie e persone insieme coabitanti, conviene necessariamente determinare se questa tassa deve riscuotersi nella proporzione di chi paga di più o di chi paga di meno.

Respingendo l'emendamento non si risolve la questione.

Dico di più: nella tornata d'ieri, quando il relatore della Commissione veniva sviluppando la sua aggiunta, interpellato dall'onorevole deputato Chiarle perchè non estendesse e generalizzasse il principio contenuto nella stessa ed applicato solo a sgravare i celibi dalla maggior loro tassa quando coabitassero con persone di diversa condizione, rispondeva che l'applicazione di quel principio ai celibi doveva importare a fortiori la stessa applicazione alle persone forse in più favorevole condizione.

Invoco pertanto, col debito che abbiamo di riempire una lacuna del progetto di legge e di risolvere una questione che sorgerà ad ogni tratto nella pratica, il voto già espresso dalla Camera nella tornata d'ieri, l'affidamento dato dal relatore della Commissione sotto la cui impressione la Camera passava a quel voto, per chiedere alla stessa di adottare quell'aggiunta che io appoggio di tutte le mie forze.

TORRELLI, *relatore*. Anche questo, secondo me, va risolto dal punto di vista de' suoi effetti pratici: che avverrà nell'esecuzione della legge? Io credo che gli sforzi maggiori tenderanno quasi sempre a separare i diversi alloggi, perchè quanto più i cittadini potranno separarli, tanto più facile sarà che ciaschedun alloggio sia compreso in una minore categoria, od anche esente dalla tassa. Tre fratelli, infatti, che pagassero insieme 300 lire, ove potessero dividersi, pagherebbero soltanto 100 lire per ciascheduno, e quindi sarebbero esenti dalla tassa. È dunque meglio far sì che gli alloggi quanto più si può si tengano riuniti.

Sotto questo punto io sono obbligato ad accettare l'emendamento del deputato Chiarle senza disconoscere che in alcuni casi questo potrebbe nuocere, perchè potrebbe far partecipare ad alcuni il privilegio di più figli sommati insieme; ma questi casi saranno rari, e largamente compensati coll'impe- dire la separazione degli alloggi e quindi, secondo me, i casi favorevoli alla legge compenseranno ampiamente i casi sfavorevoli.

CHIARLE. L'onorevole Mantelli si opponeva all'accettazione del mio emendamento appoggiandosi all'articolo 30: egli diceva che quest'articolo non faceva distinzione di persone, e dichiarava tenuti solidariamente al pagamento della tassa tutti coloro che abitavano insieme; ma io risponderò all'onorevole Mantelli che la questione non sarebbe risolta colla citata disposizione.

Con essa si dichiara che coloro i quali coabitano in uno stesso alloggio saranno tenuti a pagare solidariamente; ma quale sarà la tassa che dovranno pagare, se non si trova in tutto il complesso della legge una disposizione la quale la determini?

Si potrà dire che la tassa verrà fissata per analogia; ma io risponderò: e se vi fosse un contribuente, che non volesse adattarsi alla decisione che venisse presa dal potere esecutivo nel regolamento da emanarsi in esecuzione della legge, e fosse portata la questione davanti ai tribunali, quale sarebbe il risultato che ne verrebbe?

Io sono certo che nessun tribunale potrebbe condannare il contribuente a pagare nè la tassa del celibe, nè quella dell'ammogliato, perchè vi è silenzio nella legge; in materia fiscale non si cessa di estendere l'interpretazione, anzi si adotta l'interpretazione più ristretta più favorevole alla libertà, più atta ad esonerare il contribuente dal pagamento dell'imposta, anzichè ad aggravarlo; cosicchè vede l'onorevole deputato Mantelli che la sua osservazione non toglie menomamente la difficoltà, ma essa sussiste sempre intera.

Saranno tutti tenuti solidariamente al pagamento della tassa in forza dell'articolo 30, ma bisogna che prima si determini quale è la tassa da pagarsi. La cosa è di per sé evidente, e non abbisogna di maggior dimostrazione.

Egli aggiunge ancora che l'erario potrebbe patirne danno, avvegnachè molti avrebbero interesse di riunirsi assieme per pagare una quota minore d'imposta, a seconda del mio emendamento.

Ma a ciò ha già risposto benissimo l'onorevole relatore della Commissione, dicendo che la tassa pel valore locativo aumenta in ragione progressiva dell'ammontare della pigione. Si avrà perciò interesse a dissociarsi ma non ad unirsi per convivere assieme, perchè, dovendosi prendere in affitto un maggiore locale, questo importa una maggior somma di pigione, ed accresce la tassa in ragione progressiva.

Adunque non vi potrà essere il danno dell'erario, anzi lo agglomerarsi di varii individui abitanti nella stessa casa da-

rebbe un vantaggio reale all'erario nella percezione della tassa.

Adunque nessuna delle ragioni addotte dall'onorevole mio amico Mantelli dimostra la convenienza di respingere l'emendamento da me proposto. Perciò confido che la Camera lo vorrà accettare.

MANTELLI. Certamente io concorro coll'onorevole preopinante che la questione vuol essere definita acciocchè non possa nascere il dubbio avanti i tribunali quando si presentasse il caso contemplato nell'articolo 30.

La questione però si potrebbe risolvere all'articolo 30, soggiungendo ivi che non si avrà riguardo all'eccezione portata all'articolo 3, semprechè si tratti di fitto complessivamente pagato, e così sarebbe risolta facilmente la questione.

Ma nel mio senso la questione dovrebbe risolversi non tanto per ciò che spetta l'interpretazione, ma specialmente per quanto riguarda all'eccezione nuova dell'onorevole Chiarle.

E a questo riguardo io rifletto, che ieri mi era opposto all'eccezione portata dall'articolo 4, perchè, nel modo con cui questa legge è fondata, ogni eccezione non fa che distrurre il risultato della legge stessa, perchè quando io colpisco tutte le basi dalle quali suppongo un reddito in un individuo, io non vedo come si debba fare un'eccezione sopra una base, giacchè chi spende per una base, spenderà meno per il resto. Si presume che si spenda il reddito; se invece si accumulasse, io credo che neppure si potrebbe colpire con questa legge. Avvi chi tiene un alloggio maggiore, e allora deve diminuire le altre spese, e invece chi ha una famiglia minore prenderà un alloggio meno considerevole, e sovrabbonderà nelle altre spese; questo è naturale.

Tanto l'uno che l'altro, se accumula, mercè la rete d'imposte che abbiamo, sarà colpito egualmente.

Vi sono i diritti d'insinuazione se vorrà fare acquisti, dei diritti delle dogane se spenderà in altri oggetti.

Io dico quindi che, quando è stabilita una legge con cui vengono tassate tutte le basi presumibili del reddito, io non iscorgo perchè la condizione diversa di una famiglia possa portare un'eccezione.

Allo stesso modo che ieri aveva chiesta la soppressione dell'articolo 4, oggi proporrei volentieri quella dell'articolo 5. Ma comunque, se ieri si è adottato l'articolo 4, e venne fatta un'eccezione per la sovratassa a carico dei celibi, si è poi detto nell'articolo stesso che, essendovi casi in cui un celibe convive con una famiglia numerosa, e talora è amministratore delle sostanze di essa, in questi casi sia esente dalla sovratassa. Ma se noi provvediamo innanzi, ed ammettiamo la proposta del deputato Chiarle, il celibe sarebbe meno tassato di una famiglia.

Diffatti, sarebbe bastevole che il celibe andasse a coabitare con una famiglia numerosa, perchè vi fosse lo scandalo di un celibe che, invece di essere sopratassato, pagherebbe il 2 per cento meno degli altri.

Io non dubito dunque di asserire che le conseguenze portate dall'emendamento proposto dal deputato Chiarle sono tali che la Camera debbe andare ben guardinga nell'ammetterlo.

Nè mi muove ciò che ha asserito a tale rispetto l'onorevole Gastinelli, che cioè quando si entrò in una via, non si debbe abbandonare.

Allorchè la via è cattiva, io credo che siamo sempre a tempo a soffermarci, a non andar più innanzi. Ora qui si tratta di una legge d'imposte in cui vi è un reddito che deve essere tassato, e se questo è composto da redditi di

varie famiglie che si uniscono, allora lo Stato ha sempre più il diritto di colpirlo, imperocchè chi vive in comune gode di un vantaggio straordinario che molti non possono avere.

Nella tornata di ieri ho già dimostrato quale differenza corra tra cinque individui, ciascuno dei quali abbia il reddito di lire 1000, ed una famiglia che essa sola abbia una rendita di lire 5000.

Ripeto adunque che quando vi è un reddito complessivo, è allora appunto che è il caso di far valere la tassa, per il vantaggio che gl'individui che si sono uniti godono di questa complessività, e che pertanto non è qui mestieri di fare eccezione di sorta, perchè allora solamente cadono opportune le eccezioni, quando si debba presumere che col suo reddito speciale una famiglia non abbia più mezzi sufficienti di vivere, dovendo consumare la maggior parte di esso nell'alloggio; ma quando invece si spende complessivamente, questa ragione non si può più far valere, epperò, a mio credere, non è il caso di ammettere quest'eccezione all'articolo 5.

Persisto pertanto nel pregare la Camera a non voler adottare l'emendamento proposto dal deputato Chiarle.

GASTINELLI. Io non intendo rispondere che poche parole.

Il deputato Mantelli conviene adunque in due cose: conviene dapprima che bisogna definire la sorta questione; ed io gli faccio presente, riguardo al più opportuno luogo di definirla, che la Camera ha già ieri del pari implicitamente dichiarato che era suo intendimento di definirla a questo punto, in questo caso, in cui trattasi della quotità della tassa, secondo la diversa condizione delle persone, posciachè non accoglieva la mia proposta di riservarne, siccome in ora riproporrebbe l'onorevole deputato a cui rispondo, la definizione nella discussione dell'articolo 50 dell'attuale progetto di legge.

Conviene dappoi lo stesso onorevole deputato che la Camera non potrebbe altrimenti risolvere la questione che nel senso dell'aggiunta del deputato Chiarle, senza contravvenire espressamente al principio adottato ieri riguardo a celibi e vedovi senza prole.

Or aggiungo in diritto, che, mentre la legge debbe di regola definire uniformemente la generalità dei casi a cui debbasi la tassa applicare, tanto ciò è più vero quando per quei casi milita la parità di ragione.

Aggiungo in fatto che non vi è solamente il celibe che possa determinarsi a coabitare con un padre di famiglia, onde poterlo beneficiare del suo concorso, ma ciò può del pari succedere, e succede, esempigrizia, fra due fratelli ammogliati di cui l'uno senza prole voglia convivere coll'altro che abbia numerosa famiglia onde aiutarlo a sostenere il peso della stessa. Chieggo se questo fratello ammogliato non sia degno dello stesso beneficio di cui la Camera volle ieri gratificare il celibe.

Dovendosi adunque la Camera pronunziare a questo punto sull'insorta questione, e non dovendo essa variare nelle sue deliberazioni, allora massimamente che niuna ragionevole causa potrebbe, in diritto od in fatto, addursi di tal variazione, io non veggo altro mezzo di risolvere la questione stessa, che quello di adottare l'aggiunta del deputato Chiarle.

PRESIDENTE. Rileggo l'aggiunta proposta dal deputato Chiarle per metterla ai voti.

(La Camera approva.)

Ultimo paragrafo: « Non vi è luogo a diminuzione per le abitazioni che danno luogo alla tassa proporzionale maggiore del 7 per cento, qualunque sia il numero dei figli e discen-

denti conviventi e coabitanti con chi le occupa o tiene a sua disposizione. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Rileggo ora l'intero articolo per metterlo ai voti. (*Vedi sopra*)

(È approvato.)

« Art. 6. Il beneficio della riduzione di tassa, accordato dall'articolo precedente, è applicabile soltanto all'abitazione che forma l'ordinaria dimora del contribuente. »

MELLANA. Se io non vado errato, una delle ragioni che hanno spinto la Commissione ad adottare il principio che si dovesse pagare la tassa per tutte le abitazioni che dai singoli cittadini si hanno, si è quella di evitare gli inganni, che cioè non si denuzi per abitazione ordinaria quella che menò sia soggetta ad imposta, e quindi si venga a godere di un beneficio contrario allo spirito della legge. A me pare adunque che in quest'articolo, per essere consentanei alle ragioni adottate dalla Commissione, bisognerebbe aggiungere che da questo beneficio saranno esclusi coloro i quali hanno più di una abitazione. Il fatto solo di avere più di una abitazione deve essere motivo tale da escludere dal beneficio che si è voluto accordare col precedente articolo, sia perchè, essendo questo indizio di ricchezza, il proprietario non ha diritto di godere di questo beneficio, sia ancora per non incorrere nel pericolo previsto nella relazione della Commissione, che si adotti cioè il sistema (e in tal caso certo si adotterebbe) di presentare sempre, quale ordinaria abitazione, quella che meno sarebbe soggetta all'imposta. Infatti, è facile il riconoscere che per coloro che passano pochi mesi d'inverno alla capitale, l'ordinaria dimora è quella che hanno in provincia, dal che ne seguirebbe che il fitto maggiore, quello cioè della capitale, verrebbe esonerato dell'imposta, ed esonerato in favore di chi si deve presumere più ricco, in quanto che possiede alloggi in più luoghi. A me pare adunque che la Commissione per essere consentanea alle sue opinioni debba adottare la modificazione di quest'articolo in questo senso, che siano esclusi dal beneficio accordato nell'articolo precedente tutti coloro che hanno più di una abitazione.

PRESIDENTE. Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola è al signor ministro.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Mi è grato questa volta di poter dichiarare che sono d'accordo coll'onorevole Mellana. Il suo emendamento mi pare veramente fondato in ragione e giustizia.

Coll'articolo 5 si è voluto fare un favore ai padri di numerosa famiglia in condizione poco agiata, e difatti tanto il Ministero quanto la Commissione dichiarano che la riduzione si estende soltanto a coloro che sono tassati in ragione del 7 per cento, cioè solamente a queglii che sono compresi nelle quattro prime categorie; tutti gli altri, cioè quelli compresi nelle tre ultime categorie, non godono della riduzione stabilita all'articolo 5. Così non è una massima generale, è un'esenzione fatta a beneficio di coloro che sono in condizione meno agiata.

Ora, egli è certo, che l'aver due abitazioni mobigliate è segno di agiatezza, eguale per lo meno a quella di trovarsi nella quinta categoria.

Applicando perciò questo principio, si deve ammettere la proposta dell'onorevole deputato Mellana, e dire che il beneficio della riduzione accordata dall'articolo precedente non si applicherà a coloro che hanno più di una abitazione a loro disposizione.

Io prego quindi la Camera di voler accogliere il proposto emendamento del deputato Mellana.

TORELLI, relatore. La Commissione si unisce al signor ministro, ed accetta essa pure l'emendamento proposto.

GASTINELLI. Desidererei sapere dal signor ministro e dalla Commissione se, per non dar più luogo a questa riduzione, il fatto di avere due abitazioni comprenda anche il caso che una di queste abitazioni fosse esente da tassa.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. No, no.

GASTINELLI. Si potrebbe veramente dare il caso, ed è forse frequente, di chi possiede due abitazioni, di cui l'una soggetta a tassa e l'altra posta più in campagna ed inserviente al suo uso nei pochi dì che vi si recasse per sorvegliarne i raccolti, sgravata per la sua condizione di ogni tassa.

Dovrà per questo il proprietario od utentè delle stesse non godere più del beneficio né dell'ammogliato, né di colui che è padre di numerosa prole?

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Mi sembra che non vi possa essere dubbio. Agli occhi della legge l'abitazione di cui si fa caso è quella sottoposta alla tassa.

Colui che ha una camera in un suo podere, per questa, che non è sottoposta a tassa, non è tenuto a pagare.

Entrando poi nello spirito della legge, non si può dire che sia segno di agiatezza l'aver una abitazione non sottoposta a tassa.

GASTINELLI. Ma tuttavia se diciamo solamente che colui che ha due abitazioni non gode dell'esenzione della tassa, io dico che la legge si applicherà strettamente.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Non c'è difficoltà; lo ammettiamo.

TORELLI, relatore. Quando un'abitazione non è di quell'entità per cui sia colpita da questa legge, egli è precisamente come se non esistesse, perchè se uno avesse anche 10 abitazioni, un negoziante, per esempio, che per ragione del suo negozio fosse obbligato a tenere varie abitazioni, caduna delle quali non arrivi al *minimum*, egli è considerato come se non ne avesse nessuna.

MELLANA. Mi pare che non si potrebbe esprimere l'idea del deputato Gastinelli in questa legge, in quanto che si correrebbe pericolo di far ciò che esso non desiderava.

Certamente l'onorevole Gastinelli non desidera che, ove mai all'articolo 12 alcuni impiegati, o gli ecclesiastici aventi cura d'anime, venissero esonerati dal pagare questa tassa, lo fossero anche nel caso che avessero altre abitazioni.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Ma quelli che hanno cura di anime non hanno figli.

MELLANA. Potranno avere dei parenti, delle nipoti. (ilarità)

Non occorre adunque esprimere nella legge il pensiero dell'onorevole Gastinelli, perchè è inutile, in quanto che coloro che vanno raramente in campagna, e solo per accudire ai propri interessi, non tengono al certo un alloggio tale che raggiunga il *minimum* voluto dalla legge, e saranno perciò esclusi dalla tassa. E ben diceva il relatore che, ancorchè avessero una ventina di queste case sarebbero esclusi. Se poi queste abitazioni avessero un valore tale che dovessero essere tassate, al certo l'onorevole Gastinelli non vorrebbe che fossero esonerate.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Il timore dell'onorevole deputato Mellana non ha alcun fondamento. L'articolo 12 dichiara formalmente

che i funzionari pubblici, tanto civili che militari ed ecclesiastici, che godessero di un'abitazione a carico dello Stato non sono esenti dalla tassa. Ora l'emendamento di cui si tratta vuole esonerarli dalla sovratassa e non dalla tassa.

MELLANA. Ho preso abbaglio.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Quindi evidentemente non può nascere il dubbio che coll'articolo 12 possano essere esonerati dalla tassa questi funzionari che, oltre all'alloggio dato loro dallo Stato, avessero case di campagna.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana propone che all'articolo 6 si dica:

« Il beneficio della riduzione di tassa accordato dall'articolo precedente non è applicabile ai contribuenti che hanno più abitazioni. »

Il deputato Gastinelli propone che si aggiungano le parole *soggette a tassa*.

TORELLI, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana aderisce a quest'aggiunta?

MELLANA. Vi aderisco.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 6 secondo la redazione proposta.

(La Camera approva.)

« CAPO II, 2ª base. — *Mobiglia delle abitazioni.* — Art. 7. Sotto il nome di *mobili* si comprende la mobiglia delle abitazioni quale viene definita dall'articolo 415 del Codice civile.

« La tassa su questa base è fissata nella misura dell'uno per cento del valore della mobiglia medesima.

« Il valore della mobiglia è determinato in ragione del doppio del valore locativo dell'abitazione per le due prime classi della tabella dell'articolo 5; del triplo valore per la terza e quarta classe; del quadruplo per la quinta e la sesta; del quintuplo per le altre classi, senza riguardo alle modificazioni sancite dai successivi articoli 4 e 5.

« Tuttavia colui il quale trovasse gravatoria siffatta misura, può fare istanza per l'estimo peritale della mobiglia a proprie spese, ma in tal caso pagherà la tassa sull'intero valore risultante dalla perizia, a qualunque somma sia esso per ascendere, e dovrà sottostare alla verifica eventuale della mobiglia dell'alloggio per quegli aumenti di tassa che nel corso dell'anno risultassero dovuti. »

La parola è al relatore della Commissione.

TORELLI, relatore. A nome della Commissione mi corre l'obbligo di semplificare il primo alinea dell'articolo 7, dove, in luogo di dire « sotto il nome di mobili si comprende la mobiglia, ecc. » si redigesse questo primo alinea nel seguente modo più semplice, cioè: « per mobiglia s'intende quella contemplata dall'articolo 415 del Codice civile.

FRANCESCO CARLO. Questo articolo 1 stabilisce che il contribuente il quale trova gravatoria la misura del quadruplo del valore locativo per l'imposta sui mobili, può fare istanza per l'estimo peritale di questi, « ma che poi dovrà sottostare alla verifica eventuale della mobiglia dell'alloggio per quegli aumenti di tassa che nel corso dell'anno risultassero dovuti. »

Una simile disposizione, quella cioè di dovere sottostare lungo l'anno a verificazioni eventuali di tutto ciò che compone la mobiglia di un alloggio, sembra poco ammissibile, in quantochè può quasi dirsi una misura che i Francesi chiamerebbero *rancun ère*, avente cioè aspetto di vendicativa.

Diffatti, quando il contribuente si assoggetta a che il valore della sua mobiglia sia determinato in ragione del valore

locativo della sua abitazione, non gli si ricerca più altro, e i suoi conti, per questo rispetto, sono finiti col fisco della finanza. E perchè questi conti non saranno egualmente finiti per quel contribuente che ha provocato la perizia (estimativa dei suoi mobili)? Questa perizia regola per esso il montare del suo contributo, come il valor locativo lo ha regolato per l'altro; da questo punto sono entrambi in regola l'uno e l'altro, e le molestie del fisco non dovrebbero più avere altro appiglio.

Si dirà forse che appunto perchè il contribuente amò meglio di provocare la perizia, egli intenderà dopo questo d'ampliare la quantità dei suoi mobili; ma questa è presunzione di fiscalità eccessivamente sospettosa, poco degno perciò di quel concetto, che anche nelle materie fiscali deve la legge formarsi del carattere delle persone.

Nè serve il dire che il contribuente il quale provocò la perizia possa accrescere la sua mobiglia nel decorso dell'anno più che non possa ciò fare egualmente quello che si adattò alla base del valor locativo.

Perchè adunque esercitare un atto di sevizia che ripugna al senso della buona fede ed alla giustizia? E ben si può dire che ripugna alla giustizia, perchè in sostanza, mentre si parla, mentre si vuole aumentare il carico del contribuente quando egli aumenta di qualche arredo la propria mobiglia, non si parla poi, non si vuole diminuirgli quel carico quando egli diminuisce i suoi mobili.

Per queste considerazioni, a me sembra che sia da eliminarsi da questo articolo la soggezione eccezionale che verrebbe a pesare sul contribuente che pagherà la sua imposta in ragione dell'estimo reale, in ragione del vero valore della sua mobiglia.

TORRELLI, relatore. L'onorevole preopinante taccia di fiscale questa misura, e dice che conveniva partire dal principio che tutti fossero onesti, tutti fossero probi, che nessuno denunciasse cosa che si scostò dal vero; ma per verità, senza intaccare individualmente nessuno, non so come si possa venire a dire questo, dacchè il ministro delle finanze, pochi giorni sono, ebbe a confessare che le denunce fatte dietro la legge dello scorso anno relativamente alla tassa di commercio, sono così basse che i suoi agenti hanno dovuto farle triplicare.

Adunque io non posso ammettere un principio per cui il fisco abbia da servirsi d'ogni mezzo per impedire la frode, che poi è tanto facile; ed infatti, o signori, qual facile allettamento non sarebbe la disposizione che si vorrebbe ammettere dall'onorevole preopinante? Chi volesse far frode alla legge nasconderebbe le mobiglie di qualche valore, e non lascierebbe che le più misere, poi provocherebbe la perizia, e sopra quella si farebbe tassare; il giorno dopo tornerebbe a rimettere le mobiglie; ora è impossibile che il fisco possa veder tutto, converrebbe per questo che avesse a sua disposizione il diavolo zoppo di Le-Sage, che vedeva dal tetto tutto quello che si faceva nell'interno delle famiglie.

Dunque questa è una misura assolutamente indispensabile, e che d'altronde non è fiscale per nulla, dacchè la Commissione credette di dover ridurre il modo di apprezzare le mobiglie ad una tassa così equa, che certamente si trova in istretto rapporto alla realtà.

Per queste ragioni, io debbo oppormi alla proposta dell'onorevole preopinante.

PRESIDENTE. Il deputato Gerbino propone la soppressione di quest'ultimo alinea.

GERBINO CARLO. Io propongo la soppressione della misura che per oggetto di assoggettare il contribuente, il quale

ha provato la perizia dei suoi mobili, all'obbligo di sottostare a tutte quelle verificazioni eventuali che il fisco si riserva di eseguire a suo carico nel corso dell'anno, perchè sono atti di diffidenza che mal suonano in una legge.

PRESIDENTE. Il deputato Gerbino proporrebbe la soppressione di queste parole: « dovrà sottostare alla verificazione eventuale della mobiglia, dell'alloggio, ecc. » fino al fine.

GERBINO CARLO. Cioè la soppressione delle ultime quattro righe del 4 alinea.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata questa proposta.

(È appoggiata.)

D'AVIERNOZ. Messieurs, je crois que réclamer contre une décision du fisc est un droit consacré par la loi.

Or, je ne vois pas comment celui, qui se permettra de réclamer dans les formes légales contre le fisc, soit par ce fait seul assujetti à des mesures vexatoires, et soit obligé de recevoir les visites d'un agent du fisc, qui viendra s'assurer si l'on n'a point acheté quelque nouveau meuble, ou restauré quelque ancien.

Ne serait-ce pas absolument, comme si dans le militaire on donnait toujours raison aux fourriers, qui punissent ceux qui réclament, parce qu'il veulent être nourris convenablement et ne veulent pas être volés?

En conséquence je trouve l'observation de mon honorable collègue, monsieur Gerbino, excessivement juste, et j'espère qu'elle sera prise en considération par la Chambre.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione proposta dal deputato Gerbino.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti l'articolo 7.

(La Camera approva.)

« Art. 8. L'asportazione o sottrazione di mobili per esimerli dalla perizia, sarà considerata come frode, e punita a termini delle leggi generali. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 9. La tassa stabilita nel presente capo verrà aumentata del quarto per le persone celibi e per i vedovi senza prole. »

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Il Ministero aveva proposto che la tassa sopra la mobiglia fosse aumentata del doppio rispetto ai celibi; la Commissione invece propone che l'aumento sia solamente del quarto. In verità, quest'aumento riesce affatto insignificante; se il doppio sembrava troppo grave, si porti almeno alla metà, o non si faccia aumento di sorta.

Se teniamo conto, ad esempio, di colui che si trova nella terza classe e che paga 100 lire, in ragione del 5 per cento, la tassa sarebbe di 50 lire, e l'aumento del quarto non ascenderebbe che a 7 e 50, il che veramente è troppo poco per un celibe che ha un alloggio di 1500 lire, il quale certo ha facoltà di pagare senza poi risentirne verun pregiudizio.

Io proporrei quindi (poichè non ispererei di vedere adottata la proposta del Ministero, che mi sembra la più razionale), io proporrei, dico, in via di transazione che la tassa stabilita nel presente capo venisse aumentata della metà pei celibi e pei vedovi senza prole.

TORRELLI, relatore. Esporrò alla Camera il motivo per cui la Commissione è venuta nel pensiero di aumentare di solo un quarto la tassa imposta ai celibi ed ai vedovi senza prole.

La Commissione volle tenere in questo la medesima proporzione che ammise sui valori locativi; si disse, per esempio, alla prima classe, quella del 4 per cento, che pei celibi d'essa si aumentava di 1 per cento, ossia veniva recata al 5 per cento; dunque, in realtà, è anche meno del quarto, non sarebbe anzi che il quinto; aumentando la tassa della mobiglia del quarto si era anzi avvantaggiata la legge in confronto della prima base; ecco la ragione per cui ho aumentato solo d'un quarto la tassa di cui si tratta; però, siccome nel paragrafo precedente abbiamo fatto qualche ferita alla legge, diminuendo in certe parti la stessa, io non sarei alieno di accettare la proposta dell'onorevole ministro.

MANTELLI. Non a nome della Commissione.

TORELLI, relatore. Ho detto che io non sarei alieno di accettare questa proposta; quindi l'accetto per mio conto.

IOSTI. Se veramente questa fosse la sola legge d'imposta che ci toccasse di votare, non sarei contrario alla diminuzione di questa tassa; ma poichè quest'imposta non basta, e, secondo il mio modo di vedere, è la sola imposta ragionevole che ci sia stata proposta, non parmi che si debba così venirla smozzicando, tanto più che se questa imposta non basta, bisognerà supplirvi con un'altra. Non vedo adunque per qual ragione si voglia abbassare la quota stabilita dal progetto ministeriale. È del resto opportunissima la distinzione fatta fra gli ammogliati ed i celibi, e la ragione ne è troppo ovvia; lo scapolo non ha la metà degli impegni, degli aggravi e delle spese che ha l'uomo con famiglia; egli è dunque giusto che paghi di più, se i suoi mezzi finanziari sono superiori a quelli dell'ammogliato con famiglia.

MANTELLI. Se si volesse ammettere il principio del deputato Iosti, bisognerebbe stabilire che ogni celibe venisse a pagare la metà od i due terzi del suo reddito per rimediare al vuoto delle finanze; invece noi facciamo leggi colle quali procuriamo di conservare, per quanto è possibile, la giustizia della ripartizione; e la questione verte difatti su questo punto.

Nel modo stesso con cui sulla prima base si è preso, come disse il signor relatore, per norma di accrescimento, il 25 per cento, la stessa norma viene seguita per questa seconda base; non vedo perchè si debbano fare differenze. Ma comunque sia la cosa, siccome qui si tratta nuovamente di un'eccezione, benchè la Camera l'abbia ammessa per la prima base, essendo tuttavia in sua facoltà di toglierla per la base successiva, credendo io che in ogni caso il celibato sia bastantemente imposto con quanto si è fatto riguardo alla prima base, rianovo perciò per quest'articolo 9 la già fatta proposta, chiedendo la soppressione dell'articolo stesso.

LEONS. Io invece sto fermo nel mezzo. Alcuni vogliono aumentare, altri diminuire, o piuttosto sopprimere; ed io credo si debba mantenere il quarto proposto dalla Commissione. Vi è una misura che può essere acconsentita da tutti, ma non conviene spingere le cose all'eccesso. Io sono celibe, ed ho votato contro i celibi nella tornata antecedente; ma alla fin fine è necessario un limite, una misura (*Ilartit*); è necessario che vi sia giustizia anche a questo riguardo.

Relativamente alla tassa sui fitti, noi abbiamo stabilito che il celibe paghi un quarto di più; trattandosi di tassa sulla mobiglia, non vi ha ragione per discostarsi da quella misura.

Chiedo adunque che la Camera persista nella sua deliberazione.

Fra coloro che vogliono sopprimere questa sopratassa, onde avere l'eguaglianza fra i celibi e gli ammogliati, e co-

loro che la vorrebbero aumentare, io credo che la giusta misura stia nel mezzo; il preteso aumento sulla mobiglia sarebbe un *quid nimis*. Per non cadere in tale eccesso, persisto nella deliberazione presa dalla Commissione, di non imporre la sopratassa che del 25 per cento, ossia di un quarto.

PRESIDENTE. Domando se la proposta di sopprimere l'articolo 9 sia appoggiata.

(È appoggiata.)

D'AVIERNON. Je désire faire observer que, si la Chambre a adopté une fois la surtaxe sur les célibataires, ce n'est pas une raison pour qu'elle le fasse une seconde fois. Cette surtaxe est, en effet, une violation du Statut, puisqu'elle porte une atteinte à la liberté individuelle; le célibat étant une condition tout aussi légale que celle du mariage.

En conséquence, je déclare que je voterai pour la suppression de cet article.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione dell'articolo 9.

(Fatta prova e controprova è rigettata.)

Il ministro delle finanze propone di sostituire all'aumento del quarto, l'aumento della metà.

La pongo ai voti.

(Fatta prova e controprova è rigettata.)

Ora la Commissione propone invece delle « persone celibi, » di dire: « per celibi e vedovi senza prole, contemplati nell'articolo 4. »

CAVOUR GUSTAVO. Mi pare che sarebbe necessario aggiungere anche l'emendamento dell'onorevole deputato Chiarle, e dire: « contemplati nell'articolo 4, coll'eccezione di cui all'articolo 5. »

TORELLI, relatore. La Commissione accetta; anzi io credeva che fosse implicitamente già inteso.

CAVOUR GUSTAVO. Mi pare che la redazione sarebbe migliore in questi termini: « colle eccezioni stabilite negli articoli 4 e 5 di questa legge. »

PRESIDENTE. L'articolo 9 resterebbe così concepito: « la quotità della tassa stabilita nel presente capo verrà stabilita del quarto pei celibi e per i vedovi senza prole, colle eccezioni di cui negli articoli 4 e 5. »

(La Camera approva.)

« Capo-III. — Eccezioni comuni alle due prime basi. —

Art.10. Non danno luogo alla tassa derivante dai precedenti due capi:

« 1° I palazzi e le villeggiature facienti parte della dotazione della Corona, e dell'appannaggio dei principi della famiglia e del sangue reale;

« 2° I palazzi destinati alle Camere legislative;

« 3° Gli alloggi occupati dai rappresentanti delle nazioni estere e quelli pure degli agenti consolari non regnicoli, semprechè esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi agenti dipendono;

« 4° Gli edifizii destinati ad un servizio pubblico, civile o militare, di pubblica istruzione, educazione o carità e beneficenza a carico dello Stato, delle provincie, dei comuni o di pie fondazioni rette colle norme sancite dal regio editto del 24 dicembre 1836;

« 5° I conventi ed i monasteri di religiosi d'ambo i sessi degli ordini mendicanti e di quegli altri non aventi facoltà di possedere, che sono destinati alla gratuita istruzione, al servizio dei malati, ed altre opere consimili di pubblica beneficenza;

« 6° Le usine, gli stabilimenti industriali coi magazzini che ne dipendono, le tettoie e gli altri locali ad uso dei pubblici

mercati; le botteghe ed i magazzini separati dalle abitazioni, servienti ad uso di commercio ed industria. Per le botteghe ed i magazzini uniti all'abitazione, l'esenzione non avrà luogo che relativamente alla parte destinata al commercio ed all'industria;

« 7° I fabbricati rurali inservienti esclusivamente alla coltivazione delle terre, siano o no aderenti alle medesime, ancorchè abitati dai coltivatori, e benchè annessi ai fabbricati civili;

« 8° Le case che nel corso dell'intera annata non siano nè abitate, nè fornite di mobili.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Domando la parola.

Alle eccezioni contemplate in questo articolo io credo che si abbia da aggiungerne ancora un'altra, ed è quella in favore delle case private di educazione. Queste erano state dimenticate dal Ministero, e saranno fors'anche sfuggite alla Commissione; ma poichè è cosa incontestabilmente opportuna esentare le case di educazione stabilite dallo Stato, dalle provincie e dai comuni, giustizia richiede, a parer mio, che si esentino pure le case private di educazione, senza di che si verrebbe a creare un monopolio fiscale in favore dello Stato, delle provincie e dei comuni.

Io propongo adunque che dopo il paragrafo 5 si aggiunga questa disposizione:

« Le case private di educazione, per la parte destinata all'abitazione dei convittori, semprechè questi eccedano continuamente il numero di dieci, non compresi gli esterni ed i parenti degli istitutori sino al quarto grado inclusivamente. »

Si sono aggiunte due condizioni onde godere dell'esenzione: la prima che il numero dei convittori abbia ad essere di 10, onde evitare che per sottrarsi alla tassa una persona prenda in casa due, tre o quattro giovani, e sotto pretesto di educarli li tenga in pensione.

LIONS. E i seminari?

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. I seminari non potendosi considerare come tali case di educazione, non sono contemplati. Non sarebbe poi razionale il comprendere gli esterni ed i parenti degli istitutori.

Io credo che questa aggiunta sia conforme ai principii di equità e di giustizia.

PRESIDENTE. Il relatore ha la parola.

TORRELLI, relatore. Debbo a questo proposito manifestare l'opinione della Commissione riguardo agli stabilimenti di educazione privata. La Commissione credette che la tassa sugli stabilimenti di educazione privata dovesse regolarsi secondo la legge votata l'anno scorso sulle professioni ed arti liberali, anzichè dietro la legge che stiamo discutendo.

Diffatti, non si saprebbe con qual ragione ammettere che la mobiglia d'uno stabilimento di educazione sia un indizio di ricchezza, essendo evidente che uno stabilimento di educazione non differisce dagli altri stabilimenti d'industria, se non in quanto che la materia che si elabora in questo è più preziosa, poichè sono le persone da educarsi. Lo spirito di questa eccezione tenderebbe a proteggere gli stabilimenti privati, ma osservo che provvede già abbastanza la legge sulle professioni ed arti liberali, la quale non richiede alcuna tassa da quegli stabilimenti che guadagnano poco, mentre impone lievemente anche quelli che guadagnano molto.

Tuttavia non disconosco che, avuto riguardo alla possibile frode che si potrebbe commettere alla legge da chi, accogliendo due o tre individui in pensione, volesse sottrarsi

sotto il titolo di avere uno stabilimento, può convenire il togliere ogni dubbio intorno alla tassa della quale devono essere colpiti.

Epperò, parlando anche a nome della Commissione, accetto quest'emendamento del signor ministro, osservando che nel caso pratico si verrà al medesimo risultato, essendo un fatto accertato che gli stabilimenti di educazione privata (almeno per quelli che esistono presentemente) non rendono molto, e quindi non si fa alcun torto anche a sottrarli alla legge sulle professioni, e si ha il vantaggio di una maggiore precisione nell'applicazione della legge.

PRESIDENTE. Per procedere con ordine nella votazione di quest'articolo, bisognerebbe votare separatamente su ciascun numero; comincerò quindi dal primo.

« Art. 10. Non danno luogo alla tassa derivante dai precedenti due capi:

« 1° I palazzi e le villeggiature facienti parte della dotazione della Corona e dell'appannaggio dei principi della famiglia e del sangue reale. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Paragrafo 2. I palazzi destinati alle Camere legislative. »

MELLANA. Domando la parola.

Io domando la soppressione di questo secondo alinea, perchè non vorrei che il paese fosse indotto in errore dal vedere tale eccezione seguire immediatamente quelle per cui sono esenti dalla tassa i palazzi e le villeggiature facienti parte della dotazione della Corona.

Io non ho preso la parola per oppormi al primo alinea, perchè è facile presentire che mi si opporrebbe la disposizione dello Statuto, per cui la lista civile, una volta stabilita, deve rimanere inalterata per tutta la durata del regno. Ma lo scrivere nella legge una particolare eccezione pei palazzi destinati alle Camere legislative immediatamente dopo l'esenzione accordata ai palazzi che formano parte della lista civile, potrebbe facilmente considerarsi come un privilegio di quelli, mentre infatti la differenza tra l'uno e l'altro caso è grandissima.

Se s'imponessero i palazzi e le villeggiature della Corona, cadendo la tassa a carico del regnante che li gode, sarebbe questo un vero vantaggio pel tesoro pubblico; ma mettere un contributo sui palazzi legislativi, ed in genere su tutti i locali posseduti dalla nazione e destinati al suo servizio, non è che un togliere con una mano quello che si deve restituire dall'altra, colla perdita inoltre del beneficio spettante agli esattori, come più volte osservò l'onorevole signor Di Revel in consimili questioni.

Non vuoi pertanto fare eccezione alcuna pei palazzi del corpo legislativo, nè indicarli nella legge quasi fossero in condizione diversa dagli altri locali posseduti dalla nazione a proprio uso; ma conviene o sottoporli tutti in genere alla tassa o tutti esentarli; e ciò tanto più che quei palazzi non sono destinati soltanto ad accogliere il Parlamento, ma servono pure ad altri uffizi nazionali.

Propongo pertanto la soppressione di questo secondo alinea.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Ho il piacere di trovarmi quest'oggi d'accordo col deputato Mellana, ed accetto la proposta soppressione.

TORRELLI, relatore. La Commissione acconsente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta soppressione di quest'articolo.

(È approvata.)

« Paragrafo 3 (che diventa 2). Gli alloggi occupati dai rappresentanti delle nazioni estere, e quelli pure degli agenti consolari non regnicoli, semprechè esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi dipendono. »

MELLANA. Col desiderio di vedermi appoggiato una terza volta dal signor ministro (cosa affatto nuova nella mia vita parlamentare), io vorrei che il concetto dell'alinea 3 fosse meglio spiegato che non vi si trova attualmente.

Se vi si dicesse semplicemente che gli « alloggi dei rappresentanti delle estere nazioni » sono esenti dalla tassa, non avrei nulla ad osservare; sarebbe questo un riguardo, una agevolezza che si fa alle nazioni straniere, lasciando in loro facoltà di seguire o ricusare il vostro esempio, come si praticò dall'Inghilterra nell'applicare alle sue leggi commerciali e marittime i principii del libero scambio. Ma, se si aggiunge (come voi fate nell'alinea che si discute) la condizione, il patto della reciprocità per parte degli Stati esteri, allora non è più un principio che s'inscrive nelle nostre leggi, bensì un guadagno, un risparmio, un vantaggio insomma che con questo mezzo si tenta di procacciare ai nostri rappresentanti.

A destra. No! no! Non è questo!

MELLANA. Eppure ciò è evidente. Supponete che il nostro ambasciatore a Madrid avesse a pagare imposte di questo genere; pubblicata questa legge, egli chiederebbe tosto l'esenzione, nè questa gli sarebbe negata per godere della reciprocità; ed ecco come la disposizione di questo alinea non ha altro scopo che di procacciare un guadagno, un vantaggio ai nostri agenti presso le potenze straniere.

Insomma, od è questo il fine che vi siete proposti, e conviene francamente dichiararlo; o si è un principio disinteressato, e ditelo allora altamente. Se poi in realtà non è che un privilegio utile ai nostri ambasciatori e consoli che vi studiate di ottenere, io, che sempre ho mosso guerra ai privilegi di qualunque natura, deggio pure osteggiare codesto; nel che spero di incontrare pure l'appoggio dell'onorevole ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana propone la soppressione delle parole « semprechè esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi dipendono. »

TORELLI, relatore. Io osservo che questa medesima formula fu adottata anche in altre leggi: nel fatto, quasi tutte le nazioni hanno già accordato questa esenzione, e se taluna non l'ha accordata, la condizione di questa legge è un invito a ciò fare. Del resto poi, essendo reciproco, non vi è danno alcuno, poichè se lo Stato che ci dà questa reciprocità non sottopone a tassa i nostri consoli, sarà tanto di meno che pagheranno.

Quindi per mantenere l'uniformità che è sempre un bene quando si può conservare, io credo di dover insistere perchè l'articolo sia adottato nel modo nel quale è concepito.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione proposta dal deputato Mellana.

AVIGDOR. Loin de repousser le paragraphe que monsieur Mellana désire retrancher, je voudrais au contraire, pour donner plus de force à cette loi, qu'on ajoutât à ce paragraphe un amendement ainsi conçu: *semprechè non esercitino il commercio od industria.*

De manière que les consuls étrangers qui sont dans le pays et qui font des affaires commerciales ne puissent pas s'appuyer sur cette loi pour se faire décharger des taxes qu'ils auraient à payer comme commerçants. Je crois que de cette manière nous atteindrons le but que se propose monsieur Mellana et que nous donnerons à la loi toute la force qu'elle

doit avoir en lui enlevant tout ce qui pourrait prêter à des interprétations diverses.

TORELLI, relatore. Osservo all'onorevole preopinante che nella legge che fu già votata relativamente agli agenti consolari, questo caso è già contemplato.

Io credo quindi che sia più opportuno il mantenere l'articolo tale quale è redatto: benchè l'aggiunta non nuoca al certo, non è però necessaria.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e di agricoltura e commercio. Mi pare che l'aggiunta proposta dall'onorevole deputato Avigdor apporti chiarezza e tolga ogni dubbio. Per quanto io sappia, quelli fra i nostri agenti consolari che sono insigniti di un carattere diplomatico non esercitano il commercio, ma ve ne sono di quelli i quali veramente vi si dedicano, e non saprei poi quale trattamento di reciprocità potrebbero avere in quei paesi dove non vi fosse imposta personale e mobiliare, ma vi fosse una altra imposta. In Inghilterra, ad esempio, non abbiamo agenti consolari regnicoli esercenti il commercio; ma, fatta l'ipotesi che questo agente consolare regnicolo faciente il commercio esistesse in Inghilterra, poichè colà non vi è imposta personale nè mobiliare, potrebbero gli agenti consolari inglesi facienti commercio presso di noi chiedere l'esenzione in virtù della reciprocità.

Io stimo quindi opportuno di adottare l'aggiunta proposta dal deputato Avigdor.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta fatta dal deputato Avigdor, che consiste nell'aggiunta a quest'alinea delle parole: « semprechè non esercitino un commercio od un'industria. »

(La Camera approva.)

L'alinea adunque sarebbe così concepito:

« Gli alloggi occupati dai rappresentanti delle nazioni estere e quelli pure degli agenti consolari non regnicoli, semprechè non esercitino un commercio od un'industria, e non esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi agenti dipendono. »

Il deputato Mellana propone la soppressione dell'ultima proposizione, cioè delle parole, « e non esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi agenti dipendono. »

Pongo ai voti la proposta del deputato Mellana.

(Non è approvata.)

Metto ai voti il paragrafo 2 testè letto.

(La Camera approva.)

« 3. Gli edifizi destinati ad un servizio pubblico, civile o militare, di pubblica istruzione, educazione o carità e beneficenza a carico dello Stato, delle provincie, dei comuni o di pie fondazioni rette colle norme sancite dal regio editto del 24 dicembre 1836. »

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

Ora metterò ai voti l'aggiunta proposta dal signor ministro:

« Paragrafo 4. Le case private di educazione, per la parte destinata all'abitazione dei convittori, semprechè questi eccedano continuamente il numero di 10, non compresi gli esterni ed i parenti degl'istitutori sino al quarto grado inclusivamente. »

Domando se è appoggiata quest'aggiunta.

(È appoggiata.)

MELLANA. Avanti ogni cosa devo osservare che questa industria della privata educazione non venne colpita nella legge d'imposta sulle professioni e l'industria. Così pure mi occorre di domandare se cada in pensiero al ministro che

propose l'emendamento di esonerare dalla tassa l'industria educativa che si esercita dai corpi religiosi nei convitti, e dai vescovi nei seminari. Se tale non è, e non può essere, la sua intenzione, allora occorre di modificare o meglio esprimere il suo concetto, giacchè sotto la generica espressione di privata educazione necessariamente si comprende quella dei seminari e dei convitti diretti da ordini religiosi.

Alcune voci. Non sono privati.

MELLANA. Ammeno che non vi sieno due pubblici in una medesima nazione (*Ilarità*), non si potrà mai dire pubblica educazione quella data dai vescovi nei seminari o dai claustrali nei loro convitti: massime da che il ministro della pubblica istruzione, tenero della libertà dell'insegnamento, ha spogliato lo Stato della tutela che il medesimo aveva fin qui esercitata in quei recinti.

FARINI, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

MELLANA. Sì, il signor ministro è tenero per assentire alla domanda di coloro che, non potendo più avere il monopolio dell'istruzione, dimandano ora quella libertà che sempre hanno oltraggiata. Ma non è solo il signor ministro dell'istruzione che parteggi per tale libertà; ha per collega ed ispiratore l'onorevole ministro delle finanze.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Certamente.

MELLANA. Lo sappiamo: ne ha fatta più volte professione in questo recinto. Ed appunto perchè è il suo pensiero, e perchè so che è uomo abile a far realizzare i suoi concepimenti, non sono lungi dal credere di vedere sanzionato un tale principio nella nostra legislazione.

Ora, se si riesce ad effettuare una tale riforma, perchè il Governo si spoglierà fin d'ora di questo mezzo che può avere per lottare contro la certa concorrenza di questi privati, sieno vescovi o claustrali, i quali volessero dare un'educazione contraria a quella richiesta dalle libere istituzioni che reggono lo Stato? Noi sappiamo già che per infiniti lasciti dei nostri maggiori, i vescovi posseggono delle ingenti somme ed hanno maggiori mezzi di quelli possa disporre a tal uopo qualunque comune per far fronte a quest'educazione.

Aggiungete a tali mezzi i molteplici benefizi senza cura di anime, dei quali dispongono i vescovi e coi quali possono indirettamente pagare i loro maestri. Aggiungete gli impieghi che possono promettere a coloro che si adatteranno a ricevere la loro educazione, e vi farete convinti come possa essere potente e pericolosa la loro concorrenza.

In questa lotta ognuno vede che la ragione sarà per chi ha maggiori mezzi; ora, uno dei mezzi che abbiamo noi si è questo, di non concedere l'esenzione dalle tasse a tali private industrie.

E così facendo noi non lediamo nè la giustizia nè il principio di eguaglianza. Abbiamo esonerata l'educazione gratuita data dal Governo e dai municipi. Ma l'educazione privata è una industria, e può essere fonte di ricchezza; per quale ragione dovremo noi esonerarla dalla tassa? Vi può essere un privato istituto, buono moralmente e non lucroso: lo ammetto; ma la legge non può discendere ai fatti particolari, quindi bisogna tollerare i piccoli mali per non cadere in altri più gravi. Ammetto anche che vi sieno molti seminari e molti convitti di regolari che invece di lucrare sieno perdenti; ma quale obbligo hanno essi di continuare, se non vi trovano il loro pro? Cessino, e lo Stato provvederà. Ma se persistono, lo è perchè si propongono un fine opposto a quello del Governo.

Dunque, sia che si consideri l'educazione privata come uno

strumento di ricchezza e d'industria, sia che si consideri come un mezzo di lottare contro l'educazione pubblica del Governo, io dico che lo Stato non deve privarsi di questo mezzo che lo guarentisca almeno in parte da questa pericolosa concorrenza; e deve perciò assoggettarla alla tassa.

Io quindi mi oppongo a questa proposta in quanto che da essa ne nascerebbero fatali conseguenze.

FARINI, ministro dell'istruzione pubblica. L'onorevole deputato Mellana, temendo la concorrenza che possono fare i seminari all'insegnamento dato dallo Stato, non considera abbastanza come qui non sia tanto questione di seminari, quanto di altri istituti, ai quali, credo, egli non sia per negare la sua simpatia. Lasciamo per un momento da lato la questione della libertà di insegnamento, che, penso non voglia essere discussa così per incidente, sebbene io confessi al deputato Mellana di essere partigiano della medesima...

MELLANA. Lo sapeva di già; bastano le lettere ministeriali a dimostrarlo.

FARINI, ministro dell'istruzione pubblica. Nell'articolo precedente sono fatti immuni dalla tassa gli edifizi destinati ad un servizio pubblico, civile o militare, di pubblica istruzione, educazione, carità e beneficenza, a carico dello Stato delle provincie, dei comuni o di pie fondazioni. Allato a tutti questi viene l'industria privata degli istituti femminili, quale sarebbero quello di Genova, quello di Pinerolo, ecc.

Io domando ora all'onorevole deputato Mellana se creda che, nelle condizioni in cui si trova l'istruzione femminile nel nostro paese, sia cosa utile al progresso di questa educazione il colpire di una tassa grave questi istituti, che già, con gravissimi sacrifici, cercano di promuovere la cultura femminile. D'altro lato vi sono anche convitti maschili laici ed ecclesiastici, i quali a mala pena reggono alle spese, come a mala pena reggono quelli stessi dello Stato.

Colà per certo voi non andate a colpire la ricchezza, non andate a colpire una mobiglia di lusso, colpite suppellettili che valgono a fornire di un letto, di una tavola i giovani che vi sono ricoverati.

Quindi, anche secondo lo spirito della legge, non mi pare che si possano toccare, e prego la Camera a voler far buona la proposta del Ministero anche per questi istituti privati di educazione.

MANTELLI. Mi pare che per togliere ogni dubbio si potrebbe fare l'aggiunta alla proposta del Ministero di queste parole:

« Le case private di educazione, dal Governo approvate, per la parte occupata, ecc. »

In questo modo si toglie il pericolo che il Governo voglia lasciare troppo libero l'insegnamento, in modo che, anche senza la sua approvazione, chiunque possa erigere una casa di educazione e poi insegnare a suo capriccio.

Mi pare che quest'aggiunta sarà per soddisfare l'onorevole deputato Mellana.

MELLANA. Mi rincresce di dire all'onorevole Mantelli che la sua proposta non mi soddisfa, in quanto che non è allontanato per niente il male che io temo: giacchè, se si adottasse il principio della libertà d'insegnamento, non sarebbe più caso di approvazione per parte del Governo.

Dal discorso invece dell'onorevole ministro dell'istruzione pubblica ho desunto che potrebbe accontentarsi ove si aggiungesse all'emendamento Cavour queste parole, *laicali femminili*; giacchè il ministro ha patrocinato soltanto in favore dei convitti femminili, i quali veramente fin qui non sono stati favoriti. Mi rallegro intanto con lui che non si sia questa volta fatto patrocinatore dei seminari vescovili.

Io credo che il sesso femminile abbia lo stesso diritto che l'altro sesso di ricevere dalla nazione la sua educazione; eppure un'ingiustizia antica ha fatto sì che poco si è fatto per l'un sesso, nulla per l'altro.

Ora è da sperarsi che gradatamente la nazione venga al riparo di questa flagrante ingiustizia; ma fintantochè nè lo Stato, nè le provincie, nè i comuni non aprono collegi femminili, è indispensabile promuovere l'industria privata; d'altronde qui non veggio lotta possibile tra l'azione privata e la governativa, perchè pur troppo il Governo non fa nulla, e poco fino ad ora le provincie ed i comuni.

Per riparare intanto al male cagionato dall'antica ingiustizia dobbiamo dare il nostro appoggio agli sforzi che fanno i privati per promuovere l'educazione femminile, inserendo nell'articolo proposto dal signor ministro delle finanze le parole: « laicali femminili. »

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. L'onorevole deputato Mellana ha detto che il ministro delle finanze è fautore della libertà d'insegnamento. Egli ha detto molto bene. Il ministro delle finanze lo è, e si conferma in quest'opinione ogni giorno maggiormente. E in verità non capisco come gli avvenimenti che si succedono in Europa non convincano tutte le persone che amano realmente la libertà di questo vero. Quanto la libertà d'insegnamento sia da preferirsi al sistema contrario vel può persuadere l'esempio di tre paesi vicini gli uni agli altri, il Belgio e l'Inghilterra, dove vi è libertà d'insegnamento, e la Francia, dove regna il principio del monopolio...

Voci. No! no! Non vi è più!

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. È vero; ma la generazione attuale è stata tutta educata nei collegi dello Stato; ed io domando dove le idee liberali hanno maggiori fautori, se nel Belgio, nell'Inghilterra o nella Francia.

Io dunque, lo ripeto e lo dichiaro altamente, sono fautore della libertà d'insegnamento, e provo un immenso dolore nel vedere delle opinioni contrarie a questa teoria emanare dai banchi, ove si pretende propugnare maggiormente la libertà...

MELLANA. Domando la parola.

ASPRONI. Bisogna prepararla questa libertà d'insegnamento.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Io credo di dover fare questa dichiarazione in faccia a tutta la nazione.

Nullameno io ammetto che con molta buona fede si possa combattere questa libertà, se non in principio, nelle sue applicazioni. Ma se voi volete combatterla, combattetela direttamente con regolamenti, coll'imporre condizioni, ma non in via indiretta con leggi fiscali. Non fate come la Francia nel tempo della ristorazione, che aveva una tassa sull'insegnamento privato, dalla quale erano esenti gl'istituti universitari. Se voi credete che l'insegnamento libero sia da respingersi, proibitelo; ma quando esiste, non lo colpite di una tassa, da cui andranno esenti gli stabilimenti pubblici.

Il combattere la libertà d'insegnamento indirettamente con misure fiscali è a' miei occhi, non esito a dirlo, assolutamente contrario alla dignità del Parlamento ed al decoro di un corpo politico conservatore delle pubbliche libertà. Se non volete la libertà d'insegnamento, abbiate il coraggio di proscriverla a nome della libertà stessa, ma non combattetela indirettamente con mezzi fiscali. Io prego dunque la Camera a voler approvare l'aggiunta che ho deposto sul banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Il signor relatore ha la parola.

MELLANA. Io aveva chiesto la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola per un fatto personale.

MELLANA. Come già prevedeva, la concordia col signor ministro non ha potuto lungamente durare (*ilarità*). Sono però lieto nel potere affermare che il merito di avere mossa la questione ora agitata è tutto suo, e che egli spontaneamente venne a spiegarmi le sue idee sulla libertà dell'insegnamento, le quali c'erano d'altronde ben note.

Rispondo ora al signor ministro, che il rimprovero da lui gettatoci in viso non è per nulla meritato da noi.

Quand'egli faceva mostra di stupirsi che uomini come noi, pronti a sacrificare tutto alla causa della libertà, venissero a combattere il libero insegnamento con mezzi fiscali, affettava una meraviglia che non sentiva nel suo animo, poichè egli ben sa che noi, lungi dall'essere avversari della libertà, la vogliamo all'incontro piena ed intiera, vogliamo che essa non solo nell'insegnamento, ma in tutte le parti della nostra politica organizzazione abbia pieno ed intiero sviluppo.

Quando il signor ministro avrà tolti tutti i mezzi di dispotismo e di monopolio, che il passato ha concesso ai frati ed ai preti, per usare ed abusare a loro talento della facoltà di insegnare (*Con calore*); quando ci avrà posto in uguale condizione con questi corruttori della pubblica istruzione per poterne combattere le tendenze, allora, ne sia certo, allora noi non saremo meno caldi di lui nel promuovere la libertà d'insegnamento. (*Bravo! Bene! dalla sinistra*)

Ma ora, io domando al signor ministro, può egli credersi libertà il permettere che, per esempio, un vescovo ricco di oltre 100 mila lire, cui può destinare alla pubblica istruzione ne' suoi seminari, si trovi a petto di privati o di private società che di ben piccoli fondi dispongono, ed a cui mancano tutti gli altri mezzi allo scopo efficacissimi? E dovremo noi per falsa tenerezza di libertà permettere che da questa ineguale lotta sortano vittoriosi gli errori e le perverse dottrine insegnate dai nemici d'ogni libertà sociale e civile, e che in quelle scuole tuttodi si professano? (*Bravo! bravo! dalla sinistra*)

Ciò io non chiamo libertà d'insegnamento, ma libertà di oppressione data ai nostri avversari; ma quando per la successiva riforma delle nostre leggi organiche si ponga freno alle esorbitanze clericali; quando si tolgano loro i mezzi di nuocere, rendendo allo Stato le immense ricchezze di cui quelli abusano a danno di esso, allora il liberalismo del signor ministro troverà in me non più un oppositore, ma un zelantissimo partigiano. (*Applausi dalla sinistra*)

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Ne dubito.

MELLANA. Si provi e vedrà.

Mentre vige l'interpretazione che si volle fin qui dare al primo articolo dello Statuto; mentre stanno ancora in vigore articoli del Codice penale inseriti all'epoca dell'onnipotenza dei gesuiti, può esso da senno, il signor ministro, appoggiare e promuovere l'assoluta libertà d'insegnamento? Con tale articolo dello Statuto, con tali articoli del Codice penale, ove venisse proclamata una tale libertà, si proclamerebbe l'impunità ad ogni errore gesuitico-papista, e si lascierebbero i liberi pensatori sotto la spada di Damocle, che i nostri magistrati dovrebbero far cadere su di essi. (*Bene! Bravo! dalle gallerie*)

Così pure è ingiustissimo il rimprovero che ci muove il signor ministro, di volere cioè noi stabilire in danno di questi stabilimenti una tassa, mentre noi non vogliamo stabilire una tassa, ma solo ci opponiamo ad un privilegio. Qui si discute

ciò se sia il caso, o no di concedere una eccezione, e io dico che non è il caso di concederla a quelle fraterie, a quei seminari che sono dotati di redditi cospicui; io sostengo che sì, mentre ammetto l'esenzione a favore delle scuole femminili, perchè non avendovi ancora lo Stato provveduto, è necessario favorire lo sviluppo degli stabilimenti privati; invece, quanto all'educazione dei maschi, siccome il Governo, e più ancora i comuni, vi hanno lodevolmente provveduto, non si devono agli stabilimenti religiosi dar nuovi favori o privilegi perchè facciano nella educazione concorrenza a quella pubblica dello Stato. Io non vedo ragione alcuna di esonerarli dalla tassa quando noi li lasciamo già ingiustamente fruire dei beni che avremmo diritto di toglier loro. Poichè i nostri maggiori hanno legati ai seminari ed alle fraterie così ingenti ricchezze? Perchè in allora era dai Governi demandato ai soli chierici l'ufficio di educatori. Ma ora che il Governo ed i comuni hanno rivendicato ad essi il doveroso ufficio della pubblica istruzione, perchè non potrebbero egualmente rivendicare a se stessi que' lasciti che erano unicamente fatti per tale scopo? Se que' benemeriti cittadini che hanno fatti tali legati potessero riprendere l'esercizio della loro volontà, credete voi che persisterebbero ad investire i seminari ed i frati in luogo del Governo o dei proprii comuni?

Si metta il clero nell'eguale condizione di tutti gli altri cittadini, si modifichi la nostra legislazione, si attuino lealmente e francamente tutti i principii liberali, e poi si proclami pure la libertà d'insegnamento. Allora noi la difenderemo, ed ancorchè rimanga ai nostri avversari la molla delle coscienze, ed il lungo uso e possesso dell'educazione, noi non temiamo di provarci; ma, allo stato attuale, libertà d'insegnamento suona monopolio; ed è lo stesso che chiudere due uomini in uno stecato, armare l'uno da capo a piedi, lasciare inerme l'altro, e poi gridare: provatevi, chè siete liberi. (Bene! bene! *dalla sinistra*)

Io dunque, ed i miei amici politici non siamo nemici della libertà d'insegnamento in modo assoluto, ma soltanto quando essa non sia accompagnata da quelle riforme che devono precedere la proclamazione di un tanto principio.

Una libertà sola sovente non è libertà, ma un danno; invece, se voi sarete logici, e metterete libertà vera e piena, oh! allora troverete fautori noi che sediamo su questi banchi. (Bravo! *a sinistra — Applausi dalle gallerie*)

TORELLI, relatore. Io credo dover richiamare la questione sul suo vero terreno, che è quello della finanza, non dell'istruzione pubblica; qui non può essere questione nè direttamente nè indirettamente dell'insegnamento; la questione sta nel vedere se si deve ammettere in questa legge l'eccezione in favore degli stabilimenti privati di educazione.

La Commissione non si apponeva male quando diceva che la vera sede di questi stabilimenti è quella della legge sulla tassa delle professioni, perchè il primo articolo di quella legge dice chiaro « che chiunque esercita una professione od arte liberale deve essere munito di apposita patente per tale oggetto, » e quindi determina la tassa che si deve pagare in base al reddito, e stando a quella interpretazione non sorgeva tutto questo dibattimento; ma per verità poi io non saprei concepire una differenza fra l'educare ragazzi e l'educare giovinette. Il dubbio che poteva nascere l'ho di già accennato, e sia poi che si voglia scioglierlo in un senso o nell'altro, sarà sempre vero che gli stabilimenti privati devono tutti correre l'egual sorte.

Ora io non so come si possa dire che l'educare non sia una professione; è la più nobile delle professioni; e per quanto a

me ed alla Commissione, torno a replicare che, in vista dei vantaggi d'esecuzione, preferisco che cadano sotto a questa legge, quand'anche, strettamente interpretando le leggi, si dovessero piuttosto sottoporre a quella delle professioni.

ROSELLINI. L'onorevole relatore disse già opportunamente che questa non è questione di libertà d'insegnamento, ma di semplice giustizia distributiva in materia d'imposte: e poichè il signor ministro ha citato testè in particolare l'esempio di un istituto di Genova, e poichè io sono assai bene informato delle condizioni del medesimo, io mi servirò di questo stesso esempio per spiegar meglio il mio concetto. Faccio pertanto riflettere ai signori preopinanti che il direttore di quell'istituto paga per fitto 12,000 lire all'anno; a questo affitto corrisponde, secondo la presunzione della presente legge, un valor di mobilia da equipararsi al quintuplo della pigione stessa; oltre a ciò, per la condotta dello stabilimento si richiede un numero discreto di persone di servizio, e pertanto, proporzionando la tassa a questi tre elementi, il direttore di questo istituto sarebbe obbligato a pagare 4 o 5 mila lire all'anno.

Ma perchè s'impone una tassa sul fitto, sulla mobiglia, sui servi? Non per altro che perchè si riguardano come altrettanti indizi di ricchezza.

Ma io domando se, trattandosi d'istituti di questo genere, un fitto cotanto elevato, e la mobiglia ed i servi si possono riguardare come indizi di una ricchezza proporzionata alla rendita di chi piglia quei locali a pigione e paga il salario di que' servi.

Io posso far fede che presentemente l'istituto di Genova, del pari che altri del medesimo genere, sono in perdita, e si sostengono mercè i gravi sacrifici dei loro fondatori: onde se li colpirete colla tassa intorno a cui si discute, voi li ridurrete senza fallo all'estrema rovina.

Sarebbe questa una flagrante ingiustizia; sarebbe atto troppo illiberale voler annientare nel loro nascere queste benemerite istituzioni.

L'onorevole relatore aveva perfettamente ragione di proporre che queste case di educazione fossero piuttosto assoggettate alla tassa sull'industria, perchè questa tassa si ragguaglia alla rendita netta presunta, non già a certi indizi che nel caso che ora consideriamo sarebbero al tutto fallaci.

Io credo conseguentemente che si debba accettare l'emendamento proposto dal signor ministro, salvo poi a coloro che sono incaricati di eseguire la legge concernente la tassa sull'industria il vedere se questi istituti debbano andar soggetti alla medesima.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana chiede che alla proposta del signor ministro si aggiunga la parola *laicale*, cosicchè si direbbe: le case private di educazione *laicale*, ecc.

FARINI, ministro dell'istruzione pubblica. Osservo che vi sono stabilimenti maschili anche laicali.

A Nizza, a mo' d'esempio, v'è un istituto di commercio, ed un altro si sta apparecchiando pure a Torino. Ripeto che questa legge tende a colpire la ricchezza.

Il valore locativo di una casa destinata ad accogliere molti convittori non può stare in relazione coi pochi mobili che sono indispensabili ai bisogni della vita di quelli.

TORELLI, relatore. Osservo che noi andiamo diametralmente contro i principii adottati in questa legge.

Qui non si tratta, ripeto, di una tassa sull'industria, ma bensì di prendere affitti e mobili come indizio di ricchezza.

Ciò posto, io non so vedere qual differenza si possa ammettere fra gli affitti mobili di un istituto maschile, e quelli d'un istituto femminile.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Mellana.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(Dopo prova e controprova è rigettata.)

Il deputato Mantelli ha proposto pure l'aggiunta delle parole: *approvate dal Governo.*

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Non mi oppongo a che sia adottata quest'aggiunta, ma osservo che tornerebbe affatto superflua, poichè nessuna casa di educazione può venire aperta se non è approvata dal Governo.

MANTELLI. Dietro le spiegazioni date dal signor ministro delle finanze, io la ritiro.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta fatta dal Ministero.

(È appoggiata.)

CAVOUR GUSTAVO. Mi pare necessario, per compiere l'idea di quest'articolo, di aggiungere dopo la parola *continuamente*: *salvo il tempo delle solite ferie autunnali.*

La ragione della mia aggiunta è così ovvia, che non mi faccio a svilupparla.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

VALERIO LORENZO. Io non comprendo perchè nell'emendamento proposto dal signor ministro delle finanze siano esclusi solamente i locali abitati dai convittori e non lo siano anche quelli destinati all'insegnamento.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Questi locali non sono compresi fra gli alloggi, quindi è cosa naturale che non abbiano a pagare.

VALERIO LORENZO. Si tratta pur sempre di locali annessi agli alloggi, nè scorgo nella legge nessuna eccezione per questi locali; s'inserisca nella legge quest'eccezione, ed allora non vi sarà più luogo a dubbio.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Perdoni l'onorevole deputato Valerio, ma la legge non colpisce che gli alloggi, perlocchè evidentemente i locali destinati alle scuole sono esenti dall'imposta: se lo desidera l'onorevole Valerio, se ne può far parola nella legge; ma mi pare evidente che essa non può colpire il locale destinato alla scuola: si è aggiunta la parola *convittori*, perchè risultasse chiaramente che i locali abitati dagli istitutori e dal padrone dell'istituto debbono andare soggetti alla tassa, come sono da questa colpiti gli alloggi dei professori che abitano nei convitti nazionali.

VALERIO LORENZO. Se stesse il principio enunciato dal signor ministro, rimarrebbero puranche esenti da imposta gli studi degli avvocati, dei causidici e dei notai, i quali non sono alloggi, ma strumenti di lavoro, come è strumento di lavoro il luogo dove si raccolgono i bambini a ricevere l'insegnamento. Ove il principio del signor ministro sia ammesso, io me ne terrò pago senza cercar più oltre, che anzi lo trovo giusto; e quando così s'intenda, non domando nulla di più.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Per le scuole sì, per gli studi no.

VALERIO LORENZO. Mi dica il signor ministro in qual parte della legge questa esclusione sia esplicitamente contemplata.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricol-

tura e commercio. Nella legge si parla di abitazione, ed è evidente che una scuola non è un'abitazione; come è pure evidente che quando lo studio d'un avvocato fa parte del suo alloggio non se ne può separare, questo debbe con tutto il resto dell'appartamento andar soggetto all'imposta; tanto più che l'avvocato si trattiene puranche molta parte della giornata nel suo studio, e non si può veramente considerare come un locale assolutamente distinto dall'alloggio. Del resto, la cosa si chiarirà poi meglio nella pratica, essendo impossibile il definire in astratto che cosa sia lo studio d'un avvocato, trovandosi degli avvocati che danno sezione nel proprio salone, ed anche nella loro camera da letto.

VALERIO LORENZO. L'onorevole signor ministro ha detto che gli studi degli avvocati, dei causidici ed altri non pagheranno purchè sieno separati dall'alloggio e non abbiano con questo comune l'ingresso.

Io lo avverto che quasi tutti gli studi saranno separati: si chiuderà la porta che comunica coll'alloggio e gli studi rimarranno separati.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Ed allora hanno ragione.

VALERIO LORENZO. Qui non è questione di principio, è questione d'interpretazione della legge. Se rimane bene inteso, il che esplicitamente non dice la legge, che le parti degli alloggi che sono stromenti di lavoro, come le sale destinate alle scuole, come gli studi, non abbiano a pagare ogni qualvolta siano separate dagli alloggi, allora io non domando altro.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Dice benissimo il signor Valerio; è questione d'interpretazione della legge. Io credo che quando lo studio è assolutamente separato dall'alloggio ed ha un ingresso separato da quello, non deve pagare.

In quanto alle scuole poi, evidentemente esse non debbono pagare in verun caso.

VALERIO LORENZO. La legge darà luogo a liti.

DECANDIA. Proporrei che si togliesse la parola *autunnali*, essendovi delle provincie in cui le ferie si prendono in altre stagioni.

Credo basti dire: *le solite ferie.*

PRESIDENTE. Metto ai voti questa proposta.

(È approvata.)

« Paragrafo 5. I conventi ed i monasteri di religiosi di ambo i sessi degli ordini mendicanti e di quegli altri non aventi facoltà di possedere, che sono destinati alla gratuita istruzione, al servizio dei malati ed altre opere consimili di pubblica beneficenza. »

SULIS. Io proporrei di togliere da questo paragrafo quell'inciso che dice: *e di quegli altri non aventi facoltà di possedere.* Io osservo che nel vocabolo *ordini mendicanti* genericamente preso si comprendono i vari ordini francescani di qualunque lana essi siano coperti, che quindi non sono semplicemente mendicanti i cappuccini, ma che sono dichiarati mendicanti anche gli altri claustrali che, invece di vestire lana grossa, vestono lana fine.

D'altra parte osservo che dicendo: *I conventi, ecc. e di quegli altri non aventi facoltà di possedere*, questa redazione pecca ancora d'inutilità. Quali son quelli che non possono possedere, se non i mendicanti? Io credo quindi che bisognerebbe dire: *gli ordini mendicanti*, e poi, per spiegare e restringere il senso legale della parola, aggiungere: *non aventi facoltà di possedere.*

A questo modo si rende più chiara la dizione dell'articolo, e si toglie ogni equivoco nella valutazione di questa frase.

PRESIDENTE. Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

TORELLI, relatore. Gli ignorantelli hanno facoltà di possedere, sì o no?

Voci. No!

Una voce. Non importa; c'è l'articolo 12.

TORELLI, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Il paragrafo adunque sarebbe così concepito:

« I conventi ed i monasteri di religiosi d'ambo i sessi degli ordini mendicanti non aventi facoltà di possedere, ecc. »
(Vedi sopra)

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

« Paragrafo 6. Le usine, gli stabilimenti industriali coi magazzini che ne dipendono, le tettoie e gli altri locali ad uso dei pubblici mercati, le botteghe ed i magazzini separati dalle abitazioni, servienti ad uso di commercio ed industria.

« Per le botteghe ed i magazzini uniti all'abitazione, la esenzione non avrà luogo che relativamente alla parte destinata al commercio ed all'industria. »

(È approvato.)

« Paragrafo 7. I fabbricati rurali inservienti esclusivamente alla coltivazione delle terre, siano o no aderenti alle medesime, ancorchè abitati dai coltivatori e benchè annessi ai fabbricati civili. »

(È approvato.)

« Paragrafo 8. Le case che nel corso dell'intera annata non siano nè abitate, nè fornite di mobili. »

(È approvato.)

Il signor ministro delle finanze non crede che possa introdursi in questo articolo l'esenzione degli alloggi degli ecclesiastici?

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Di questi si tratterà all'articolo 12.

PRESIDENTE. Ma l'articolo 12 li esclude.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Io intendo proporre all'articolo 12 questo emendamento dopo il primo paragrafo: « Per questi alloggi però e per la relativa mobilia non avrà luogo la distinzione se gli occupanti siano o no in istato di celibato o di vedovanza; » perchè la tassa si applica solo all'alloggio gratuito; ove oltre all'alloggio gratuito avessero una casa di campagna, allora pagano la tassa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'intero articolo 10.

(È approvato.)

« Art. 11. Sono parimente esenti le abitazioni il cui valore locativo è inferiore al *minimum* determinato nell'articolo 3 della presente legge per lo stabilimento dell'imposta nelle diverse categorie dei comuni. »

GALLO. Fra le eccezioni alla tassa mobiliare sono le abitazioni di un valore locativo inferiore al *minimum*, contemplate nell'articolo 3: e ciò ben a ragione, perciocchè le persone che hanno tali abitazioni appartengono alla classe povera e vivono delle proprie fatiche; ma io osservo che vi sono molte altre persone che hanno abitazioni di un valore locativo alquanto superiore al *minimum* e che pure non sono meno povere.

A cagion d'esempio, un padre di famiglia, il quale abbia una prole numerosa e che viva delle proprie fatiche, ha bisogno di un'abitazione meno angusta, eppure non è perciò meno povero di colui che paga qualche cosa di meno di lui.

E quelle poche lire di più che egli paga noi vorremmo considerarle segno di agiatezza; se entriamo nella sua abitazione, non vedremo l'agiatezza, ma forse la miseria.

Io credo quindi che, se non si vuole colpire di tassa che l'agiatezza, e se non si vuol rendere questa legge maggiormente ed inutilmente odiosa, si debba l'esenzione, di cui all'articolo 11, estendere anche a quelle abitazioni il cui valore locativo supera il *minimum*. Io proporrei quindi la seguente aggiunta:

« Sono parimente esenti le abitazioni di un valore locativo superiore se servono a persone povere e ne consti per atto del municipio. »

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata quest'aggiunta.
(Non è appoggiata.)

Metto ai voti l'articolo 11.

(La Camera approva.)

« Art. 12. Non sono esenti dall'imposta i funzionari pubblici tanto civili che militari e gli ecclesiastici, i quali godono per ragione d'ufficio un alloggio qualunque gratuito.

« Neppure si estende l'esenzione a quelle parti dei fabbricati contemplati nei numeri 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 10 che servono all'abitazione dei direttori, amministratori, maestri, commessi, assistenti, delle persone di servizio e dei custodi, o che altrimenti vengano cedute, a qualunque titolo, sì oneroso che gratuito, ad uso di alloggio di persone estranee all'oggetto cui tali fabbricati sono essenzialmente destinati. »

Il signor relatore ha la parola.

TORELLI, relatore. Io vorrei che in questa disposizione si comprendesse anche il numero 1, vorrei cioè che, invece di dire contemplati nei numeri 4, 5, 6 e 7, si dicesse contemplati nei numeri 1, 4, 5, 6 e 7, e ciò per la ragione che il numero 1 comprende i palazzi e le villeggiature facienti parte della dotazione della Corona. Ora in questi palazzi vi sono anche abitazioni di privati, ed io non vedo ragione per cui queste famiglie debbano andar esenti da questa tassa.

Io propongo adunque che si aggiunga il numero 1.

PRESIDENTE. Lo propone per parte della Commissione?

TORELLI, relatore. Sì, è la Commissione che propone quest'emendamento.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Io accetto questo emendamento della Commissione, e propongo che dopo il primo alinea si faccia quest'aggiunta: « per gli alloggi gratuiti e per la relativa loro mobilia non avranno luogo le sovratasse stabilite sovra i celibi e vedove senza prole. »

I motivi di questa mia proposta gli ho già sviluppati nell'ultima tornata; d'altronde è cosa naturale che per ciò che ha tratto a colui il quale ha la scelta dell'alloggio, si ammette che venga la sua rendita presunta stabilita in conformità di questa legge, ma per quello a cui l'alloggio è gratuitamente somministrato e non ha facoltà di rinunciarvi questo mi sembrerebbe ingiusto.

Io credo adunque che la mia proposta sia conforme ai principii di giustizia, epperò ho redatto l'articolo in modo che la persona, la quale, oltre all'alloggio gratuito, tenesse un altro alloggio non gratuito, allora per questi abbia a pagar la sovratassa.

MELLANA. Non disconosco la legale sottigliezza messa in campo dall'onorevole signor ministro delle finanze che volle distinguere colui che ha la scelta del proprio alloggio da colui che lo riceve gratuitamente: ma io dico che questa sottigliezza non sarà compresa dalla grande maggioranza del paese.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Il paese non è così minchione.

MELLANA. Senza essere inintelligente si può rifuggire dalle legali sottigliezze, le quali per fortuna non sono di proprietà delle popolazioni. (*Harità*) E mi sorprende vedere oggi soltanto il signor Cavour fautore e difensore di sottigliezze legali, contro le quali ha sovente gittati dei sarcasmi.

D'altronde io dico che non è così facile il far comprendere come il fatto d'aver alloggio gratuito possa essere ragione per accordare il diritto ad una esenzione della sovratassa.

Osservo inoltre che lo Stato dà l'alloggio non alla famiglia, ma alla persona dell'impiegato, sia egli ammogliato, con prole, oppure celibe. L'alloggio è dato a chi serve; è come parte del compenso dovuto all'impiegato.

Vada dunque il Governo a rilento nel dare alloggi superiori ai bisogni degli impiegati; ma se li dà, questa non deve essere una ragione per esonerarli dalla sovratassa.

Questo per gli impiegati che ricevono alloggio dallo Stato, dai comuni o dalle provincie. Venendo poi agli aventi cura d'anime, osserverò che, se si trovano nelle parrocchie e nei vescovati dei palazzi sontuosi, questo è un indizio certissimo di ricchezza, perchè difficilmente si fanno fabbricare sontuosi palazzi vescovili e parrocchiali se non vi è unita una competente rendita.

Infatti non troverà certo il signor ministro palazzi sontuosi nei comuni di montagna; li troverà là dove vi sono parroci con 10 mila, vescovi con 80 mila lire di rendita: ora io chiedo se questa sarà una ragione per esonerarli.

Ma vi è un'altra ragione più perentoria, che ho già avuto l'onore di rappresentare al signor ministro ieri l'altro: se questi ecclesiastici hanno un alloggio superfluo, chi gli impedisce di rinunciarne una parte in favore della pubblica beneficenza, per esempio, degli asili infantili? In questo modo sarebbero esonerati da una parte della tassa, ed in tale caso io non avrei difficoltà ad esonerarli anche interamente.

Me lo creda la Camera: la gran massa della nazione non potrà mai spiegarsi il perchè noi abbiamo voluto accordare un privilegio a coloro che meno avevano diritto ad ottenerlo.

Tornando agli impiegati civili, lo ripeto, l'alloggio è un compenso che lo Stato accorda all'impiegato senza riguardo alla famiglia. Perchè la cosa fosse diversamente bisognerebbe che nel bilancio fossero stabilite diverse categorie di stipendi; stipendi per gli impiegati ammogliati, e stipendi per gli impiegati celibi. Ora, siccome questa distinzione non si fa relativamente agli stipendi, per la buona ragione che sono dati agli impiegati e non alle famiglie, così non la si deve fare per le abitazioni che sono anch'esse parte di stipendio.

Credo di avere abbastanza provato il mio assunto, sia per quanto riguarda gli impiegati, sia per quanto riguarda gli ecclesiastici aventi cura di anime, epperò propongo alla Camera di respingere questa nuova eccezione, massime avuto riguardo a che nelle leggi d'imposta meno si fanno eccezioni più si ottiene fiducia.

Il signor ministro mise già in pratica una legge di finanze, quella pei fabbricati, ed io credo avrà già più volte lamentate le eccezioni che si sono introdotte in quella legge, perchè dietro le eccezioni vengono conseguenze che il Governo non può evitare.

Io quindi dico che il signor ministro edotto dall'esperienza

non dovrebbe ammettere se non quelle esenzioni che sono richieste dalla giustizia.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. L'onorevole Mellana dice che questa mia proposta non può riflettere gli impiegati, perchè tutti gli impiegati sono scapoli.

MELLANA. Ho detto che sono considerati tali per l'alloggio.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Io faccio osservare che vi sono impiegati ammogliati, e che abitano colla moglie nell'alloggio che loro concede il Governo.

Vi sono gli intendenti che hanno dallo Stato l'alloggio, come quello di Novara, il quale ha una comoda abitazione che serve sicuramente per lui e per la famiglia, e quello di Genova, e vari altri in altri siti.

All'Accademia militare l'alloggio del comandante è assai capace per albergare il comandante e la sua consorte, ed io non vedo perchè, se questo comandante fosse celibe, e volesse occupare quell'appartamento a cui ha diritto, secondo il regolamento, si vorrebbe sottoporlo ad una sovratassa.

L'onorevole Mellana può di qui scorgere che male si apponeva nel dire che per gli impiegati questo principio non si potesse applicare, perchè tutti gli alloggi ad essi assegnati, erano stati calcolati per il puro loro bisogno personale, senza tenere conto della possibilità di essere celibi od ammogliati.

Egli chiamò d'altronde sottigliezza legale il mio argomento, ma non c'è cosa al mondo meno sottile e meno legale di questo mio ragionamento: quando un impiegato accetta l'alloggio che gli assegnano i regolamenti, sia egli celibe od ammogliato, non può essere sovratassato a ragione della sua condizione, perchè questo non è un indizio d'agiatazza, è un segno che vi è quel tale alloggio assegnato a quella tal carica. Per verità io non iscorgo come in questo argomento vi sia sottigliezza legale.

GASTINELLI. Io non posso a meno che concorrere perfettamente nell'opinione dell'onorevole deputato Mellana, nè credo ammissibile in via legale l'eccezione proposta dall'onorevole ministro delle finanze.

La cosa è evidente, a mio avviso, imperocchè appunto perchè l'alloggio dato gratuitamente a questi impiegati non è l'effetto di loro scelta, non può più rappresentare il grado di loro agiatezza, nè ci fornisce più conseguentemente il mezzo di sotmetterli a tal titolo, ad una piuttosto che ad un'altra tassa.

Quindi la stessa ragione per cui il ministro vuole sgravarli d'un grado, militerebbe a sgravarli di due, di tre, militerebbe a trasportarli d'una in altra classe, poichè non avendo essi dovuto scegliere l'alloggio, non sappiamo se l'avrebbero scelto e. g. nella quinta, nella quarta, nella terza, nella seconda, nella prima classe, e forse anche fuori di ogni tassa.

Credo conseguentemente che sarebbe più legale il porre la questione sul terreno dell'esenzione o no dei medesimi dalla tassa: ma quando si ammette il principio di non esimerli, non ci resta più, per regolare la loro quantità di tassa, che di considerare da una parte il fitto, dall'altra la condizione della persona. Se noi vogliamo uscire da questi estremi, cadiamo nell'arbitrio.

Mi si obietterà forse qui che non si tratta che di sgravarli di una sovratassa.

Ma, o signori, questa denominazione di *sovratassa* è il

mero effetto di avere redatta la legge in una piuttosto che in altra forma.

Io per me avrei desiderato che ad evitare tante discussioni che si sono in seno alla Camera elevate, ad eliminare ogni idea di odioso aggravio, fossesi nel fissare la quotità della tassa partito come da primo estremo da quella dovuta dai celibi e vedovi senza prole per iscendere poscia ai debiti sgravii dell'ammogliato, del padre di numerosa famiglia.

Il Ministero e la Commissione in vece hanno voluto fare scala ascendente e discendente, prendendo cioè il termine di paragone degli ammogliati, ascendendo ai celibi, e poi scendendo ai padri di numerosa prole. Ma perchè si volle scegliere piuttosto questo che quel termine di paragone, vi ha forse ragione di considerare realmente sottoposto ad una vera sovratassa chi è messo ad un gradino più alto della scala? Conchiudo in conseguenza che, se noi vogliamo essere nella legalità, noi dobbiamo necessariamente ritenere, riguardo a questi impiegati che hanno gratuito l'alloggio e per cui l'impossibilità della scelta non dà più a noi indizio alcuno della loro agiatezza nel regolare la loro tassa, i due soli elementi della condizione della persona e del fitto del fabbricato che occupano. Quindi voto contro la proposta eccezione.

PRESIDENTE. Comincio per mettere ai voti la prima parte dell'articolo 12.

« Non sono esenti dall'imposta i funzionari pubblici tanto civili che militari e gli ecclesiastici, i quali godono per ragione d'ufficio un alloggio qualunque gratuito. »

(È approvata.)

Ora viene l'alinea proposto dal signor ministro delle finanze:

Lo metto ai voti.

(Dopo prova e controprova è rigettato.)

Viene infine l'ultimo alinea dell'articolo.

« Neppure si estende l'esenzione a quelle parti dei fabbricati contemplati nei numeri 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 10 che servono all'abitazione dei direttori, amministratori, maestri, commessi, assistenti, delle persone di servizio e dei custodi, o che altrimenti vengano cedute, a qualunque titolo si oneroso che gratuito, ad uso di alloggio di persone estranee all'oggetto cui tali fabbricati sono essenzialmente destinati. »

COSSATO. Domanderei che in questo paragrafo si togliesero le parole relative alle persone di servizio ed ai custodi. È giusto che si faccia pagare per le abitazioni dei direttori, degl'istitutori, dei maestri, perchè costoro hanno uno stipendio sul quale possono prelevare la tassa che sarà loro richiesta, ma non sarebbe egualmente giusto che questa tassa fosse sborsata dalle persone di servizio che hanno appena di che vivere e che quindi non potrebbero certo per parte loro sopperire al pagamento dell'imposta.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

TORRELLI, relatore. La Commissione l'accetta, facendo osservare che non vi sarà in questo gran danno, stante la tenue pigione che pagano queste persone, per cui ben pochi sarebbero quelli che cadrebbero sotto la legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti la seconda parte dell'articolo 12, sopprimendone le parole: *delle persone di servizio e dei custodi.*

(La Camera approva.)

Metto ai voti l'intero articolo 12.

(La Camera approva.)

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO MELLANA SOPRA ALCUNE DELIBERAZIONI DEL MUNICIPIO DI TORINO RELATIVE A PUBBLICHE FUNZIONI E SULLA PUBBLICAZIONE D'UN PROCLAMA DEL SINDACO.

MELLANA. Con mia sorpresa in tutta la seduta non ho veduto al banco ministeriale l'onorevole ministro dell'interno.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. È al Senato.

MELLANA. Bisogna che vi sia proprio una ragione, in quantochè io era ieri disceso dal mio banco appunto per avvertirlo che volevo muovergli un'interpellanza, la quale non ammetteva dilazione: interpellanza che io sospendeva dappoi che egli si diceva non abbastanza informato del soggetto.

Ora non potendo più dilazionare a questo proposito, prego la Camera a volermi concedere che domani all'aprirsi della seduta io muova quest'interpellanza al Ministero. L'interpellanza che intendo muovere s'è in merito della legge 5 maggio 1851, ch'io credo sia stata violata.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Gli si potrebbe rispondere immediatamente.

MELLANA. Domando prima se la Camera è in numero...

Voci. Sì! sì! No! no!

MELLANA. Sono a disposizione della Camera.

Voci. Parli! parli!

MELLANA. Io non intendo giudicare gli atti che non cadono sotto la nostra sorveglianza, cioè gli atti dei municipi; ma circa quelli i quali sono una flagrante violazione della legge, massime non potendosi questi atti compiere dai municipi senza l'assenso del Governo, credo, noi abbiamo il dritto di sentire quali sono le opinioni del Governo a tal riguardo, affinchè la Camera porti il suo giudizio e veda se la legalità sia mantenuta o no.

Mi si dice che nel bilancio della città di Torino...

BELLONO. Domando la parola.

MELLANA... fosse stanziata una somma in conformità della legge 1° maggio 1851 per festeggiare la commemorazione dello Statuto. In essa legge si dice che i municipi sono obbligati a stanziare le somme per questa festa.

Il municipio di Torino adunque aveva stanziato una somma e questo stanziamento era già stato approvato dal Governo. Ora si dice che sia stata tolta questa somma per destinarla ad un'altra opera di beneficenza.

Signori, si sa che i corpi deliberanti non possono tutto prevedere nei loro bilanci, sebbene si metta la categoria dei casuali; possono avvenire però casi così straordinari, per cui sia forza sottrarre qualche somma per altro oggetto stanziata a fine di provvedere a quelli impreveduti bisogni. Ma è però norma generale che in queste circostanze tali somme si prendano sulle categorie il cui stanziamento è *ad libitum* dei municipi, non su quelle altre ordinate da una legge. Di più, anche in questi casi si scelgono sempre quelle categorie riflettenti spese di minor importanza. Ora mi vien detto che la città di Torino tenga stanziato nel suo bilancio una somma pel falò di san Giovanni, e mi si dice pure che la medesima tenga stanziata altra somma di 16 mila lire per preparativi di una festa secolare, che cade nel prossimo anno per non so quale miracolo, ma che popolarmente si domanda il miracolo del... (*Interruzioni ed ilarità*)

Io non mi elevo qui in giudice, nè tanto meno in censore

dell'operato del municipio torinese. Lodo poi ed altamente lodo il divisamento di sollevare la miseria e di provvedere all'ultimo grave infortunio che tutti abbiamo deplorato e deploriamo.

Quello che so si è che fino ad ora non si è ancora, e non sono io che mi opporrei, riconosciuta l'assoluta facoltà ai municipi di disporre dei loro averi e dei loro redditi, ma che i bilanci dei comuni debbono ottenere la sanzione del potere esecutivo. Ora niuno mi negherà che lo spirito della legge del 5 maggio 1851 sia quello d'imprimere, mercè pubbliche gioie, nell'animo delle popolazioni l'amore e la devozione al regime costituzionale. L'affetto al regime governativo non si incarna nelle masse coi soli buoni ordinamenti, ma anche con segni appariscenti di gioia. La religione stessa ha dovuto valersi di questi mezzi per parlare alla immaginazione delle popolazioni. Si è per questi motivi, o signori, che noi abbiamo sancita la legge 5 maggio 1851, legge che ha posto a carico dei comuni di stanziare le spese per tale festa nazionale.

Il municipio di Torino conformandosi alla legge aveva stanziato per la festa nazionale lire 9 mila, se non erro: somma non grave per la capitale del regno che ha un bilancio di 3 milioni. Tale somma venne autorizzata dal Governo mercè l'approvazione del bilancio.

Venne il disastro della polveriera; il municipio ordinò di sopprimere la spesa stanziata per la festa dello Statuto per arrecare sollievo ai danneggiati e lasciò intatte le spese per il falò di san Giovanni e pel miracolo. Non cerco se il municipio potesse o dovesse ciò fare, io non censuro, nè qui il potrei, quel corpo deliberante. Ma siccome una tale mutazione del bilancio dev'essere approvata dal ministro dell'interno, è perciò che io domando ad esso se abbia aderito, od intenda di aderire.

Io credo che nol possa nè il debba fare. La legge è chiara; essa impone l'obbligo ai comuni di stanziare le spese per la festa nazionale: non fissa la somma, ma la lascia al volere dei municipi; quello di Torino l'ha stanziata in lire 9 mila per questo anno, può essa questa somma essere stornata?

Ma mi si dice: avanti ogni cosa si deve compiere atti di doverosa munificenza: nol nego, anzi applaudo a tali nobili sentimenti. Ma dico: è dunque la festa dello Statuto quella che meno importi, perchè se ne sopprima l'intera somma stanziata all'oggetto di festeggiarla? In un bilancio di 3 milioni non vi erano categorie per rinvenire queste 9000 lire? Il ministro può esso assentire che sia violata la legge che impone l'onere ai municipi di fissare la somma per la festa nazionale? Attendo risposta a questi quesiti.

Ma vi ha di più, o signori: oggi è stato affisso sugli angoli delle vie di Torino un bando del sindaco nel municipio, col quale sono invitati tutti i cittadini a versare alla cassa civica tutte le somme che avessero destinate a festeggiare la ricordanza memorabile della promulgazione dello Statuto: e questo bando è inserito nel foglio ufficiale. E qui sta la pecca del Ministero, posciachè il foglio ufficiale dipende dal Governo. Domando io se il Ministero poteva permettere la pubblicazione di un proclama che insinuava e promuoveva la violazione dello spirito della legge del 5 maggio 1851?

Perchè non dire alla generosa popolazione di Torino: privatevi di qualche agio, di qualche divertimento e venite a sollievo dei fratelli che hanno duramente sofferto nello scoppio della polveriera? In tal modo si sarebbe compiuta un'opera di carità cittadina senza menomare od infrangere il disposto d'una legge, or fa un anno votata dai tre poteri con tanto senno civile.

Io domando quindi al Governo se esso abbia assentito a che il bilancio del municipio fosse così cambiato, e si stampasse nel foglio ufficiale questo proclama, il quale è apertamente in contraddizione colla legge votata dal Parlamento.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. L'onorevole deputato Mellana avendo rivolto un vivo rimprovero al Ministero per il fatto del municipio, io mi restringerò al fatto che riguarda il Governo, lasciando a chi in questa Camera è meglio di me in grado di giustificare la condotta del municipio stesso la cura di farlo.

La legge citata dall'onorevole deputato Mellana stabilisce che la promulgazione dello Statuto dovrà essere celebrata con festa solenne, ma essa non indica nè prescrive quale sarà questa festa, nè impone il modo di ordinarla. Ora, o signori, nel giorno fissato per la celebrazione dello Statuto vi sarà festa, e festa solenne in Torino...

MELLANA. Sarà festa di precetto!

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Non sarà festa di precetto, poichè a quella intervengono senza dubbio l'onorevole deputato Mellana e molti nostri colleghi che forse non intervengono a tutte le feste di precetto. (*ilarità*)

Vi sarà festa solenne, poichè tutti i corpi dello Stato converranno in un sacro edificio per celebrare questo faustissimo evento; vi interverrà il Re, vi interverrà l'intera guardia nazionale, v'interverranno tutti i corpi dell'esercito. Questa è la massima festa che sia possibile di fare non solo in Torino, ma in tutte le città dello Stato.

Io dico adunque e sostengo che la festa dello Statuto verrà celebrata in Torino con maggior solennità e maggior splendore che non in tutte le altre città dello Stato: imperocchè io credo che lo spettacolo che in quella circostanza presenterà la parte di questa città, dove la festa avrà luogo, sarà spettacolo che non la cederà a quello che possono presentare le altre città dello Stato, ove alla solennità religiosa si potranno aggiungere altri mezzi per celebrare la festa.

Io dico adunque che quel giorno sarà solennemente festeggiato e che quindi il Governo non poteva imporre altro obbligo al municipio di Torino; ma dico di più che, quando lo avesse potuto, il Governo non lo avrebbe fatto.

Vi sonò, o signori, vari modi di celebrare un grand'evento; si può celebrare colle illuminazioni, coi teatri, cogli spettacoli, coi giuochi, colle musiche e via dicendo; ma si può celebrare altresì con un grande atto di pubblica beneficenza.

Io ho l'intima convinzione che sia più conforme allo spirito che informa lo Statuto il celebrare questa solennità con un segnalato atto di beneficenza, la quale tende a sollevare un grande infortunio che ha colpito gli animi degli abitanti di questa città, e direi pure di tutta la nazione, che in verun altro più splendido modo; ond'io ripeto che il municipio di Torino fra tutti i mezzi di celebrare la festa dello Statuto, oltre la solennità religiosa, politica e militare, che avrà luogo, abbia scelto il migliore, quindi gliene fo plauso.

Io credo d'aver sufficientemente dimostrato che la determinazione presa dal municipio di Torino è legale, e che il Ministero non poteva opporvisi; ho detto che a mio credere questa determinazione era opportuna, e qui non parlo più come ministro, ma come semplice cittadino.

D'altronde il municipio di Torino ha in questa Camera un sicuro interprete delle sue opinioni nel suo sindaco, il quale saprà giustificare le sue intenzioni, ed io non voglio nemmeno supporre che alcuno possa gettare l'ombra del sospetto sopra i sentimenti altamente liberali del municipio di questa

città, il quale fu il primo a chiedere la Costituzione nel 1848. (Bravo! Bene! *dal centro*)

BELLONO. La Camera apprezzerà la forma ed i termini nei quali il deputato Mellana ha creduto di esprimersi rispetto al municipio di Torino, il quale è pure il rappresentante della popolazione torinese.

Io risponderò al deputato Mellana senza seguirlo nelle forme che egli diede al suo discorso, risponderò quindi in termini calmi e tranquilli, sperando pure di potere dimostrare che le censure da esso lanciate contro la città di Torino non sono assolutamente meritate. (*Rumori dalla sinistra*)

Egli parlando continuamente del municipio di Torino fece allusione ad un manifesto che si legge sui muri della città, ma intanto le sue parole furono costantemente rivolte al corpo del municipio: ripeto dunque che nella mia risposta non adotterò la forma ch'egli tenne nel suo discorso.

Allorquando, già sindaco della città di Torino, io fui chiamato a rappresentare nel Parlamento la città mia nativa, io era ben lungi dal credere che potesse sorgere un giorno nel quale io dovessi nella Camera difendere la città di Torino dall'accusa di una flagrante violazione di legge, dalla taccia di poco affetto per lo Statuto e purgarla del sospetto che il giorno anniversario delle nostre istituzioni liberali sia per essa, o meno lietamente ricordato, o meno gradito.

Tuttavia, giacchè queste accuse le furono lanciate, io mi trovo nel diritto e nella necessità di respingerle.

Il signor Mellana si lagna anzitutto che siansi violate forme di competenza, che cioè una somma stanziata in bilancio per la festa sia stata distratta in altri usi ed abbia ricevuta illegalmente un'altra destinazione; ridotta la questione in questi termini, non è in questo consesso che possa la città di Torino rendere conto della legalità delle sue deliberazioni; essa sotto questo rispetto dipende esclusivamente dal Ministero, il quale a suo turno è responsabile della esecuzione delle leggi in tutto lo Stato e prima che altrove deve farle osservare dalla città di Torino.

Aggiunse il deputato Mellana: avete votato per una festa religiosa 16 mila lire, avete votata una somma pel falò di san Giovanni, e perchè invece non applicare queste somme ad atti di beneficenza?

Io osservo non essere qui nè l'ora nè il luogo conveniente ove la città di Torino discuta i provvedimenti amministrativi che crede di prendere e di proporre all'autorizzazione del Governo.

Dice il deputato Mellana essersi violata la legge perchè la legge imponeva di fare questa spesa.

Io dico al deputato Mellana che abbia la bontà di indicarmi dove sia la legge la quale prescriva quali siano le forme, gli apparati, quali i segni di gioia che si abbiano a dare nel giorno della festa dello Statuto; il giorno anniversario dello Statuto è giorno di festa per quanti sono comuni dello Stato; è giorno di festa lietissimo per la capitale del regno, ma intanto questa gioia può aver mille mezzi per esternarsi, e non sarà mai che la città di Torino od altro comune qualunque possa credersi vincolato a dare una manifestazione di gioia in un modo, anzichè in un altro.

Io dico adunque: la città di Torino credette di celebrare in quest'anno questa festa erogandone in principal modo la spesa in un atto di straordinaria beneficenza, e più di 5 mila individui e più di mille famiglie già fin d'ora soccorse benedicono alla generosità dei cittadini, dei corpi morali e dei municipi delle provincie, i quali fecero atto di simpatico affetto verso la città di Torino, concorrendo colle loro oblazioni.

Ma qui non solo non vi ha violazione di legge, ma siccome io sostengo che da questa deliberazione del municipio torinese nessuno potrebbe inferire che esso affezioni la ricorrenza dell'anniversario dello Statuto meno d'altri qualunque, perciò le censure del deputato Mellana io le respingo, e con tutto l'animo le respingo.

Io voglio sperare che nè dalla Camera, nè dal pubblico possa venir censurato il municipio di Torino per avere seguito l'impulso di un sentimento generale, del quale gli avevano dato nobile esempio e l'una e l'altra Camera del Parlamento con identica deliberazione.

Quindi, ripeto, la festa del 9 maggio si celebrerà per certo con ragguardevole solennità, bensì non vi saranno quelle dimostrazioni di pompa e di apparato che avrebbero condotto a spese di riguardo; ma invece vi sarà un altro genere di gioia, la certezza cioè che siansi con quel danaro beneficati molti infelici, i quali ben meritavano il pubblico soccorso.

MELLANA. L'onorevole Bellono, al quale dovrei anzitutto domandare in che qualità ha parlato (*Rumori a destra*), trova che io abbia usata sconvenevolezza parlamentare nel muovere le mie interpellanze al Ministero. A mia volta gli dirò che la sconvenienza sta nel venire qui a parlare quale rappresentante di un altro corpo; qui non vi sono che rappresentanti della nazione. (Bene! *a sinistra*) La sconvenienza sarebbe appunto nel travisare le parole di un avversario. Quanto a me, la Camera può farmi giustizia, che per quanto possono essere avanzate le mie idee, in quanto al modo di tratteggiare i miei pensieri non ho mai mancato nè alla convenienza nè alla dignità parlamentare, anche nel calore, come sovente mi accade, della più viva improvvisazione.

Io non ho mai parlato dei cittadini di Torino, che credo di averli anzi nella loro maggioranza assenzienti; se ho parlato della maggioranza di questo Consiglio municipale, ho però iteratamente asserito che non intendeva punto sindacarlo.

Io citai un fatto di questo municipio, perchè trattandosi di una cosa sottoposta all'approvazione del Governo, doveva chiedergli quale intendimento avesse nell'apporre la sua firma.

Era debito, era diritto di un deputato della nazione il domandar conto dell'esecuzione della legge del 5 maggio 1851.

Io non muovo qui alcuna censura in ordine alle somme stanziata dal municipio torinese, nè dico qui inutile la spesa del falò di san Giovanni, nè intempestiva quella di 16 mila lire per celebrare una festa di chiesa. Tali censure, che farei fuori di questo recinto, non le faccio qui, come deputato, contro il municipio torinese. Io domandava solo al ministro, il quale deve approvare i bilanci dei singoli municipi, se sia vero che, avendo il municipio di Torino bisogno d'una somma di lire 6 mila per sovvenire ad un grande infortunio (*Con forza*), prima di segnare non gli abbia detto: siccome vi sono spese di minore importanza (e ve n'ha di certo) di quella di festeggiare lo Statuto, io non posso approvare uno storno di fondi a tale uopo stanziati dal municipio e da me approvati.

Che poi vi sia flagrante violazione della legge 5 maggio 1851, prego il signor ministro ed il deputato Bellono, quale deputato non quale sindaco della città di Torino, ad osservare le espressioni della legge. Il deputato Bellono mi sfidava forse perchè non pose mente che avevo qui davanti un gran volume, quello appunto delle leggi dell'anno 1851. (*ilarità*) Mi sfidava a produrre i termini ove fosse indicato ai comuni il tasso delle spese con cui dovessero festeggiare questa festa nazionale.

Certamente che in una legge che riguarda 4 mila comuni

non era il caso di potere indicare il modo nel quale dai singoli comuni si dovesse festeggiare tale cara ricordanza; quello che trovo nella legge si è quest'espressione:

« I comuni stanzieranno le spese occorrenti a tale festa nel loro bilancio. »

Era padrone qualunque municipio di stanziare più una somma che un'altra, ma la sua libertà d'azione l'aveva compiuta il torinese municipio dal giorno che aveva stanziato una somma qualsiasi per questa festa.

Se si ammettesse in principio che ogni comune potesse violare il disposto di questa legge all'oggetto di convertire le spese a sollievo di qualche infortunio, ne verrebbe il caso di vedere pel malo animo di qualche amministratore soppressa ogni anno ed in molti luoghi la festa stessa; giacchè pur troppo vi sono molti infortuni e dolori in ogni comune che godrebbe l'animo nel vedere alleviati: allora tanto vale sopprimere la legge. Ma in questo caso bisognerebbe sopprimere anche le altre, perchè niuno sarà qui oso di dire che ultima debba essere nel cuore dei cittadini la gioia per le riconquistate franchigie.

Mentre di sovente si veggono le vie di Torino illuminate, apperate a gioia per altre ricorrenze e per parti felici (*Movimento*), sarebbe bello invero il vedere che si sostenesse che unica la festa dello Statuto dovesse passare inosservata. Se la gioia interna si manifesta per segni esterni, non so che si avrebbe a pensare del liberalismo di chi festeggiasse ogni altra cosa infuori dell'anniversario della sua politica redenzione.

Signori, il linguaggio che meglio si comprende dal popolo è quello che parla ai sensi, è quello che parla all'immaginazione; quindi per ispirargli viemmaggiormente affetto e riverenza alle libere istituzioni, è d'uopo festeggiare l'anniversario dell'acquisto delle medesime con una festa che desti i sensi ed accenda l'immaginazione delle popolazioni. (*Segni di adesione a sinistra*)

Ora io dico che il ministro ha mancato allo spirito di questa legge, se ha convalidato colla sua firma la deliberazione del municipio; giacchè senza ledere il principio doveroso di soccorrere a grave infortunio, esso poteva fare accorto il municipio che nel suo bilancio poteva facilmente trovare ben altre somme da erogare in beneficio dei medesimi.

E qui altamente protesto contro il sistema tenuto dal Ministero e dal deputato Bellono nel rispondermi. Essi hanno posto un falso dilemma, se cioè sia meglio soccorrere alla miseria del popolo, o festeggiare lo Statuto.

Io non ho mai posta la questione in questi termini. Io ho ammesso ed ammetto che innanzi ad ogni cosa bisogna provvedere all'infortunio lamentato: ma dico e sostengo che le lire 6 mila che si sono erogate per così santa opera non era d'uopo toglierle dalla festa nazionale, ma si poteva prelevarle dalle spese stanziare pel falò di san Giovanni e pel miracolo. Posta su questi termini la questione, e non può essere posta su altri, io sono certo che il 90 per cento dei cittadini di Torino daranno innanzi ragione a me che al deputato Bellono.

Ho dunque la persuasione che la legge è stata violata, ed è mio intendimento d'invitare la Camera a pronunciarsi a questo riguardo; ma la Camera non essendo più in numero, non aggiungo altro, e mi riservo a continuare nella prossima tornata.

LA MARMORA, ministro della guerra. Sarà sorpresa la Camera di vedermi a discorrere in questa circostanza; ma io prendo la parola non già per discutere sui vari punti legali messi in campo, ma per rettificare i fatti, la qual

cosa reputo di poter fare al pari di qualunque legale del mondo.

Mi trovavo col ministro dell'interno e con un ingegnere che credo abbia nome Spurgazzi, col quale era la prima volta che avevo l'onore di parlare il giorno appunto in cui sgraziatamente scoppiò la polveriera del borgo Dora. Stavamo discutendo della festa, e quel signor ingegnere diceva che 12,000 lire non bastavano per l'apparato necessario alla Gran Madre di Dio, onde potervi convenientemente fare la funzione.

Noti qui la Camera che da cinque o sei giorni eravamo continuamente in discussione col municipio circa al luogo dove la funzione si dovesse celebrare. Fra le altre ragioni che adduceva il municipio perchè essa non avesse luogo alla Gran Madre di Dio, vi era quella della spesa.

Il municipio voleva dapprima si facesse la funzione religiosa a San Giovanni; io invece sosteneva che dovesse avere luogo alla Gran Madre di Dio, perchè parevami che in feste di simil genere sia più da considerarsi la posizione, il colpo d'occhio, e il modo col quale si dispongono i vari corpi, che tutti quegli apparati costosi ed inutili. (*Bravo!*) Adduceva queste ragioni al signor ingegnere per persuaderlo almeno ad essere un po' più moderato nei suoi progetti, e cercava di convincerlo che nessuno baderebbe agli addoppi, essendo generalmente gli spettatori meglio intenti ad osservare il concorso che altro. Occorso il disgraziato accidente della polveriera, tutti gli animi naturalmente in quel primo momento erano rivolti a soccorrere quei poveri danneggiati, e fra gli altri credo essere io uno di quelli, e forse il primo, che dicesse: non essere più il caso di fare spese inutili per questa festa. Con che io intendeva dire: la festa sicuramente doveva aver luogo, ma si prescinderebbe da ogni inutile sfarzo ed apparato. Io non so se la mia opinione abbia avuto qualche influenza, ma certo, se non l'ha avuta, non è perchè io non l'abbia manifestata a tutti quelli che la volevano sentire; di modo che se il deputato Mellana crede che in questa determinazione ci sia un torto, io vi partecipo molto volentieri.

Il deputato Mellana dice che a quest'ora si sono ricavate somme bastanti per soccorrere i danneggiati, e che questa scusa non deve bastare pe sopprimere ogni splendore della festa, perchè succedono tutti gli anni degl'infortuni, e seguendo questo metodo si perverrebbe a non poter mai festeggiare lo Statuto... (*Interruzione*) Scusi il deputato Mellana, egli press'a poco ha detto queste cose.

Io osservo che quando si è presa questa determinazione non si sapeva ancora se le somme altronde raccolte avrebbero bastato a soccorrere quegli infelici. Prima di tutto si stimava che i danni fossero maggiori, e poi non si credeva, io dico con grande soddisfazione, che la carità pubblica potesse arrivare al punto a cui è pervenuta. Non vale dunque il dire che le somme erano più che sufficienti, e che con questa scusa si potrebbe fare lo stesso tutti gli anni, chè, quando si è presa questa determinazione, la città era sotto l'impressione dell'infortunio, ed io trovo bene che si sia abbandonato il pensiero di altre cose per potere soccorrere gli infelici.

MELLANA. Egli è solo da ieri l'altro che la città ha deliberato; del resto, io ho parlato del falò non di tal cosa.

LA MARMORA, ministro della guerra. Intanto io ripeterò quello che diceva prima ancora che succedesse quell'infortunio: quello che fa la festa è il concorso, il quale speriamo che sarà grande; spero che il sovrano vorrà onorarla della sua presenza; ci sarà la guardia nazionale, ci sarà tutta

TORNATA DEL 6 MAGGIO 1852

la truppa, e vi sarà un concorso immenso di popolazione; a questo aggiungete lo splendore di una domenica di maggio, ed io credo che tutto ciò valga più di tutti gli apparati del mondo. (*ilarità e segni di assenso*)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge relativo all'imposta personale e mobiliare.

TORNATA DEL 7 MAGGIO 1852

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO GASPARE BENSO VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi — Seguito della discussione sollevata dall'interpellanza Mellana sopra alcune deliberazioni del municipio di Torino relative a pubbliche funzioni, e sopra un proclama del sindaco — Nuovi schiarimenti del deputato Bellono, e nuovi appunti del deputato Mellana — Spiegazioni del ministro dell'interno — Osservazioni del deputato Valerio Lorenzo, e risposte del ministro delle finanze — Dimissioni del deputato Carlevarini — Lettera del sindaco di Torino — Seguito della discussione del progetto di legge per un'imposta personale e mobiliare — Opposizioni del ministro delle finanze agli emendamenti della Commissione all'articolo 13, relativo ai famigli — Parole in difesa del relatore Torelli e del deputato Mantelli — Emendamenti dei deputati Radice ed Avigdor — Opposizioni del ministro delle finanze — Approvazione dei due primi alinea dell'articolo — Opposizioni del ministro delle finanze alla riduzione della Commissione sulla tassa sopra un sol servo — Obbiezioni dei deputati Demaria, Asproni e Decandia — Approvazione della proposta ministeriale — Obbiezioni dei deputati Demarchi e Chiarle — Rinvio dell'articolo alla Commissione — Emendamento del deputato Robecchi per aumento di tassa sui servi portanti livrea — Opposizioni del ministro suddetto e parole in favore, dei deputati Mellana e Guglianetti — Osservazioni del relatore in favore di una tassa — Reiezione della proposta sospensiva della medesima.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

AIRENTI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, si farà l'appello nominale.

(*Da questo risultano assenti i deputati che seguono*):

Angius — Asproni — Audisio — Barbier — Botta — Benso Giacomo — Berutti — Bertolini — Bianchi Alessandro — Blanc — Blonay — Bolmida — Bona — Bon-Compagni — Brofferio — Bronzini-Zapelloni — Cagnardi — Cambieri — Campana — Carquet — Carta — Cavalli — Cavour Gustavo — Chenal — Correnti — D'Azeglio — Decandia — Demartini — Despine — Falqui-Pes — Farini — Ferracciu — Franchi — Galvagno — Garibaldi — Gastinelli — Gerbino Carlo — Gerbino Felice — Gianoglio — Jacquemoud — Justin — La Marmora — Malan — Malinverni — Martinet — Menabrea — Paleocapa — Parent — Pernigotti — Pernati — Petitti — Ricci Vincenzo — Roberti — Ruffi — Salmour — Sappa — Sauli Damiano — Scapini — Serpi — Simonetta — Sineo — Siotto-Pintor — Solaroli — Spano — Sulis — Tuveri — Valerio Gioachino — Valerio Lorenzo.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SOLLEVATA DALL'INTERPELLANZA DEL DEPUTATO MELLANA SOPRA ALCUNE DELIBERAZIONI DEL MUNICIPIO DI TORINO, RELATIVE A PUBBLICHE FUNZIONI E SOPRA UN PROCLAMA DEL SINDACO.

PRESIDENTE. Sul finire della tornata di ieri, il deputato Mellana faceva un'interpellanza al Ministero sopra alcuni fatti, coi quali diceva essersi violata la legge relativa alla festa nazionale.

Presero parte a tale discussione il deputato Mellana, i ministri delle finanze e della guerra ed il deputato Bellono; ma la Camera non essendosi più trovata in numero, stante l'ora tarda, il deputato Bellono non poté più rispondere all'onorevole interpellante.

Non essendosi pertanto ultimata quella discussione, do ora la parola al deputato Bellono.

BELLONO. La grave e penosa emozione che si destò in me, per le acerbe parole dell'onorevole deputato Mellana nella seduta di ieri, mi impedì di rispondere alle sue censure compiutamente, e con quell'ordine che avrei voluto seguire. Prego perciò la Camera a volermi permettere di completare le mie risposte.